

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

XXXV.**TORNATA DEL 17 MARZO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Congedi* — *Giuramento del Senatore Berti-Pichat* — *Discussione del Bilancio di prima previsione per 1875 del Ministero della Guerra* — *Approvazione dei singoli capitoli, e dei totali parziali e generali* — *Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza* — *Discussione del Bilancio di prima previsione delle spese per 1875 del Ministero dell'Istruzione Pubblica* — *Approvazione dei capitoli dall' 1. a 6.* — *Considerazioni del Senatore Menabrea sul Capitolo (Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore)* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Cannizzaro sul medesimo Capitolo* — *Considerazioni del Senatore Mauri, Relatore* — *Replica del Senatore Menabrea* — *Risposta del Ministro della Pubblica Istruzione* — *Considerazioni del Senatore Arrivabene* — *Controreplica del Senatore Menabrea, cui risponde il Senatore Arrivabene* — *Osservazioni e istanze del Senatore Cannizzaro* — *Approvazione dei capitoli dal 7. all' 11.* — *Istanza del Senatore Maggiorani al capitolo 12. (Scuole di medicina veterinaria) cui risponde il Ministro* — *Approvazione del capitolo 12. e dei susseguenti dal 13. al 21.* — *Raccomandazioni del Senatore Tabarrini al capitolo 22.* — *Risposta del Ministro e replica del Senatore Tabarrini* — *Avvertenze del Relatore* — *Approvazione dei capitoli 22. 23. 24.* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Alfieri al capitolo 25. (Istruzione secondaria) forniti dal Ministro* — *Replica del Senatore Alfieri* — *Approvazione del capitolo 25. e dei susseguenti dal 26. al 37.* — *Raccomandazioni dei Senatori Mauri e Sanseverino al capitolo 38. (Riparazione e conservazione dei monumenti), cui risponde il Ministro* — *Approvazione del capitolo 38. e dei seguenti dal 39 al 66 bis, ultimo del progetto e dei totali parziali e generali* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Approvazione degli articoli 229.-231.* — *Emendamento del Senatore Tecchio, e modificazioni del Commissario Regio all'articolo 232* — *Approvazione dell'articolo emendato e del successivo articolo 233* — *Modificazioni del Commissario Regio all'articolo 234* — *Approvazione dell'articolo modificato* — *Emendamento del Senatore Giannola ed aggiunta del Commissario Regio all'articolo 235* — *Approvazione dell'articolo modificato* — *Mozione sospensiva all'art. 236 del Senatore Pescatore* — *Emendamento e modificazioni del Commissario Regio all'articolo 236* — *Dichiarazioni del Senatore Pescatore e del Commissario Regio* — *Parole dell'onorevole Senatore Sineo e del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Rinvio della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra e dell'Istruzione Pubblica, più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

È accordato un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia ai Senatori Strozzi Ferdinando e Belgioioso.

Giuramento del Senatore Berti-Pichat.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore Comm. Berti-Pichat i cui ti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

toli furono già convalidati e la cui nomina fu già dal Senato approvata, invito i signori Senatori Chiavarina e Pepoli Carlo, a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo Senatore Berti-Pichat è introdotto nell'Aula e presta il giuramento nella solita formula.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Berti-Pichat del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine sul giorno reca la di-

scussione del progetto di legge che approva lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1875.

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, passeremo all'esame dei singoli capitoli di questo bilancio, restando inteso che, se non si fanno osservazioni sui medesimi, a misura che ne verrà data lettura, io riterò per accettata la cifra inscritta per ciascuno di essi.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Amministrazione centrale (Personale) . . .	1,183,400	»	20,000	»	1,203,400	»
2 Amministrazione centrale (Materiale) . . .	69,500	»	10,000	»	79,500	»
3 Stati maggiori e Comitati	4,785,400	»	400,000	»	5,185,400	»
4 Corpi di truppa dell'Esercito permanente . . .	71,651,600	»	3,000,000	»	74,651,600	»
5 Carabinieri Reali	18,966,100	»	500,000	»	19,466,100	»
6 Corpo Veterani ed Invalidi	1,051,100	»	100,000	»	1,151,100	»
7 Corpo e servizio sanitario	1,636,100	»	200,000	»	1,836,100	»
8 Personali vari dell'Amministrazione esterna . . .	4,003,100	»	400,000	»	4,403,100	»
9 Scuole militari	3,149,100	»	200,000	»	3,349,100	»
10 Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	1,041,900	»	100,000	»	1,141,900	»
11 Vestiario e corredo alle truppe e spese di opificio e dei magazzini centrali	12,088,400	»	800,000	»	12,888,400	»
12 Pane alle truppe e sovvenzioni per viveri . . .	18,005,200	»	3,500,000	»	21,505,200	»
13 Foraggi ai cavalli dell'Esercito	11,117,000	»	1,400,000	»	12,517,000	»
14 Casermaggio, cioè letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai Comandi ed Uffici militari . . .	3,765,200	»	600,000	»	4,365,200	»
15 Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia e missioni	994,400	»	250,000	»	1,244,400	»
16 Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,661,000	»	80,000	»	2,741,000	»
17 Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,065,000	»	800,000	»	4,865,000	»
18 Fitti d'immobili ad uso militare	400,000	»	100,000	»	500,000	»
19 Materiale e lavori del Genio militare	3,695,000	»	1,400,000	»	5,095,000	»
20 Istituto topografico militare, Biblioteche di presidio e spese per la <i>Rivista Militare italiana</i> . . .	430,500	»	50,000	»	480,500	»
21 Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	990,000	»	100,000	»	1,090,000	»
22 Paghe agli ufficiali in aspettativa	210,000	»	25,000	»	235,000	»
23 Ordine militare di Savoia	237,900	»	50,000	»	287,900	»
24 Spese di giustizia criminale militare	23,000	»	»	»	23,000	»
25 Dispacci telegrafici governativi	22,000	»	5,000	»	27,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

26 Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative	3,943,939 02	>	3,943,939 02
26 bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	1,500,000 >	>	1,500,000 >
27 Casuali	200,000 >	>	200,000 >
	<u>171,885,839 02</u>	<u>14,090,000 ></u>	<u>185,975,839 02</u>

Chi approva questa cifra totale, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

28 Paghe di disponibilità ad impiegati	5,000 >	>	5,000 >
29 Carta topografica delle Province meridionali.	137,000 >	30,000 >	167,000 >
30 Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto.	4,500,000 >	>	4,500,000 >
31 Costruzione di una fabbrica di armi al di qua dell'Appennino	1,000,000 >	400,000 >	1,400,000 >
32 Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	2,000,000 >	300,000 >	2,300,000 >
33 Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,500,000 >	100,000 >	1,600,000 >
34 Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi	1,000,000 >	200,000 >	1,200,000 >
34 bis Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	1,500,000 >	>	1,500,000 >
34 ter Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'Esercito	1,300,000 >	>	1,300,000 >
35 Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	>	50,000 >	50,000 >
36 Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare.	>	200,000 >	200,000 >
37 Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	>	200,000 >	200,000 >
38 Spese militari del 1860 e precedenti nelle Province meridionali.	>	1,000,000 >	1,000,000 >
39 Resti passivi del 1861 e precedenti nelle Province toscane	>	80,000 >	80,000 >
	<u>12,942,000 ></u>	<u>2,560,000 ></u>	<u>15,502,000 ></u>

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.	171,885,839 02	14,090,000 >	185,975,839 02
TITOLO II. — Spesa straordinaria	12,942,000 >	2,560,000 >	15,502,000 >
Totale generale	<u>184,827,839 02</u>	<u>16,650,000 ></u>	<u>201,477,839 02</u>

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti il totale generale dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1875.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Il progetto di legge annesso a questo bilancio componendosi di un solo articolo, se ne rinvia la votazione allo squittinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. D'incarico del mio collega il Ministro dei Lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato alla Camera dei Deputati, concernente l'approvazione di una convenzione conclusa colla casa Erlanger per lo stabilimento di un cordone telegrafico sotto-marino fra la costa italiana e l'isola di Sardegna (V. *Atti del Senato N. 24*).

Questo progetto di legge è della massima urgenza, quindi, in nome del mio Collega, prego il Senato a volerne affidare l'esame alla Commissione permanente di finanza allo scopo che abbia un sollecito andamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione di

questo progetto di legge fatta a nome del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale progetto sarà trasmesso d'urgenza alla Commissione permanente di finanza onde ne riferisca colla maggior sollecitudine possibile.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1875. Questo progetto di legge consta di un solo articolo così concepito:

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla lettura dei singoli capitoli del bilancio, essendo inteso che, non venendo fatte osservazioni, le cifre inscritte per ciascuno dei medesimi si riterranno approvate.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE

Amministrazione centrale.

1 Ministero e Provveditorato centrale (Personale)	323,500	»	»	323,500	»
2 Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)	28,500	»	»	28,500	»
3 Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio superiore di pubblica istruzione (Materiale)	80,900	»	5,000	85,900	»
4 Ispersioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	55,000	»	8,000	63,000	»
	487,900	»	13,000	500,900	»

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Amministrazione scolastica provinciale.

5 Amministrazione scolastica provinciale (Personale)	467,300	»	»	467,300	»
--	---------	---	---	---------	---

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

6 Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie)

151,000 » 20,000 » 171,000 »

618,300 » 20,000 » 638,300 »

(Approvato.)

Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore.

7 Regio Università (Personale)

4,231,585 » 50,000 » 4,281,585 »

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Prendo quest'occasione della discussione del bilancio dell'Istruzione Pubblica per portare l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra l'indirizzo che si dà all'insegnamento dell'economia politica. L'economia politica fu finora giustamente attribuita alla facoltà di legge, imperocchè è indubitato che la legislazione ha una grande influenza sulle condizioni economiche del paese e sullo sviluppo delle sue ricchezze.

Finchè la scienza dell'economia politica era allo stadio, dirò, *cosmico*, e si rivolgeva nelle regioni dell'alta filosofia e anche del dottrinarismo, nulla di fisso e di ben determinato si poteva dire esistere in quella scienza; e difatto si sono vedute teorie le più disparate ed opposte venire in campo ed essere sostenute da uomini di grande ingegno. Tuttavia, con lo andare del tempo e colla esperienza, le questioni si sono maggiormente rese più chiare, e quella scienza che sembrava dovesse stare semplicemente nel campo della speculazione entrò nel campo della pratica, e prese un carattere positivo che prima essa non aveva. Basti ricordare gli uomini più eminenti i quali, nei nostri tempi, si sono occupati di questo argomento. Citerò l'illustre matematico Carlo Babbage, che fu mio amico, il quale, nel suo impareggiabile libro sulla economia delle manifatture e delle macchine, dettò di mano sicura i principi positivi dell'economia industriale, e dimostrò in questo ed in altri suoi scritti l'importanza di portare in quella scienza anche le considerazioni della scienza positiva.

Posteriormente i grandi industriali, i veri finanziari rivolsero la loro attenzione sugli argomenti economici, e sempre più la scienza avvicinò a prendere un carattere direi geome-

trico, per cui attualmente si può dire che l'economia politica, se per una parte appartiene alle scienze speculative e filosofiche, d'altra parte anche maggiormente essa è diventata scienza di osservazione, e di deduzioni matematiche.

Epperò io credo che gli studenti chiamati a dedicarsi a quella scienza non debbono essere quelli soli di giurisprudenza, ma tutti quelli che si occupano della ricchezza pubblica, cioè ingegneri, agricoltori, industriali, commercianti. Essi debbono ugualmente conoscere i principi dell'economia politica; epperò questi principi non debbono limitarsi alle teorie astratte che rimangano nelle regioni della filosofia, ma debbono fondarsi sulle nozioni positive coll'aiuto della matematica, ricorrendo talvolta alle considerazioni più elevate della teoria delle probabilità.

Or bene, secondo il nuovo ordinamento del Ministero su gli esami liceali, come fu osservato in una precedente discussione, i giovani che si destinano allo studio legale sono, per così dire, dispensati da dare prove sulle matematiche nell'esame liceale, purchè sappiano un poco più di greco.

Ho grande stima per il greco, ma non credo che desso possa surrogare la matematica nello studio della economia sociale. A prova di quello che dico, porto qui due libri recenti che dimostrano quale indirizzo prenda quella scienza.

L'uno è: *The Theory of political economy* by W. STANLEY JEVONS, professor of logic and political economy in Owens College Manchester, dove le questioni di economia politica sono trattate col sussidio dell'analisi matematica.

L'altro, più recente ancora, è intitolato: *Éléments d'économie politique pure*, par LEON WALRAS, professeur d'économie politique à l'Académie de Lausanne.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Quell'autore prima di conoscere il libro del signor Jevons, era entrato nella stessa via già da questo additata; il suo libro è un bellissimo trattato di economia, in cui molte delle questioni sono esposte col sussidio dell'analisi matematica. I lavori anzi accennati indicano quali siano gli ultimi progressi della scienza.

Ciò posto, io domando come giovani per i quali non si richiede in matematica quasi nulla, salvo le 2 o 3 prime nozioni di aritmetica e le prime figure della geometria, come, dico, potranno essi accedere a quell'insegnamento, se questo, come è da supporre, dovrà introdursi anche da noi secondo i nuovi dettami che gli servono di base, come ciò ha luogo presso le nazioni più incivilite?

È evidente che le cognizioni che da essi attualmente si richiedono saranno del tutto insufficienti perchè possono seguire con frutto le lezioni che sarebbero date secondo quel nuovo indirizzo e come lo richiede lo stato attuale della scienza.

Per questi motivi ho creduto di dover portare l'attenzione del Pubblico Ministero sopra quell'argomento, affinché egli veda se non sarebbe il caso di procedere ad un nuovo ordinamento dell'insegnamento dell'economia politica il quale sia diretto non solamente agli allievi di giurisprudenza, ma a tutti coloro che si occupano della creazione e delle distribuzioni delle ricchezze sociali, cioè: ingegneri, industriali, commercianti, finanziari, agricoltori.

Forse l'insegnamento che sarà sufficiente per i giureconsulti non basterà per tutti; esso in conseguenza dovrà probabilmente essere suddiviso in altri speciali che dovranno essere per così dire dominati da un altro superiore che comprenda la scienza in tutta la sua estensione, e che sia come la fonte alla quale attingono gli insegnamenti speciali.

Mi basta di aver accennato questo fatto perchè sono certo che il signor Ministro, tanto illuminato e pieno di amore per tutto ciò che tende al progresso dell'insegnamento, voglia anche tener conto del suggerimento che io ho fatto, alla qual cosa mi limito, non essendo opportuno fare altre proposte in questo momento.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ho chiesto la parola non

per parlare intorno all'argomento svolto dall'onorevole Senatore Menabrea, ma per rivolgere all'onorevole Ministro alcune interrogazioni. Per non interrompere la votazione del bilancio, mi permetterò di parlare ora anche di vari argomenti riferibili ad altri capitoli del bilancio stesso.

Prima di ogni altra cosa chiederei al signor Ministro alcune notizie riguardo alle trattative che erano state intraprese tra il Ministero dell'Istruzione Pubblica e la Provincia, per un sussidio da accordare alla scuola degli ingegneri di Roma. Io ho udito che queste trattative sono state sospese; si sperava moltissime di potere con questo aiuto della Provincia provvedere a molti bisogni urgenti di quella scuola; perciò pregherei il signor Ministro a volere spiegare il perchè quelle trattative furono interrotte e quali speranze ci sono che si riprendano, non potendo lo Stato da se solo condurre la scuola degli ingegneri di Roma a quel livello che dovrebbe raggiungere.

Una seconda interrogazione farò riguardo alla scuola di applicazione di Palermo. Come l'altro giorno rammentai, il Ministro d'Agricoltura e Commercio ha ivi una scuola così detta *delle solfate*, la quale è come una sezione della scuola di applicazione; questa sezione attaccata a questo tronco principale dipende dal Ministero d'Agricoltura e Commercio, nel mentre tutto il resto della scuola d'applicazione dipende dal Ministero d'Istruzione Pubblica. Più volte vennero rivolte preghiere ai due Ministri perchè volessero dare maggior solidità a quella istituzione col connettere meglio queste due parti, mettendovi una unica direzione.

Io non domando all'onorevole Ministro di rispondermi, ma solo lo prego di mettersi di accordo col suo collega dell'Agricoltura in modo di dare a quella scuola un assetto stabile il quale è consigliato dai bisogni economici speciali di quelle provincie.

Poichè ho la parola, e sempre per non interrompere in seguito la votazione del bilancio, farò un'osservazione intorno ad una piccola somma compresa al capitolo « Materiale delle Università », sotto l'intestazione: « Ricerche sperimentali. » Io conosco quell'intestazione, giacchè fu in seguito a preghiere mie che tra il materiale si comprese una cifra per incoraggiare le ricerche sperimentali, che si potessero

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

intraprendero in tutti gli istituti di scienze sperimentali. Or questa è prevista per 6,000 lire. Nei bilanci precedenti questa somma era di 10,000 lire e si faceva sperare che venisse accresciuta. Il Senato rammenterà che in una delle precedenti votazioni dei bilanci, credo un anno e mezzo fa, io rivolsi l'attenzione del Senato e del Ministero sulla scarsezza dei lavori di ricerche originali che si fanno in Italia nelle scienze sperimentali, nella chimica, nella fisica e nella fisiologia, ed ebbi a portare delle testimonianze di un'inchiesta sul movimento generale d'Europa che si era fatto in Inghilterra, dalla quale risultava che nel numero e nel peso le contribuzioni che l'Italia avea dato alle scienze sperimentali erano state veramente piccolissime. Naturalmente io non chiedevo allora, nè chiedo ora al signor Ministro che con una bacchetta magica metta il movimento in questa parte delle scienze sperimentali; io solamente allora chiedevo al Governo che soffiasse un pochino dove qualche scintilla cominciava a brillare, che incoraggiasse quei professori che si mettersero nelle vie delle ricerche, e quelli che si rivolgessero con zelo all'insegnamento pratico.

Molte sono le ragioni certamente che contribuiscono a questo stato direi di depressione di questi studi sperimentali, stato di depressione che non è favorevole al credito nazionale e che non è certamente quello che conviene di più al posto che noi dobbiamo occupare tra le nazioni civili d'Europa.

Ma io diceva: tra le tante ragioni, una piccolissima, se volete, alla quale però si potrebbe riparare, è spesso il difetto di mezzi materiali in alcuni istituti scientifici, e il difetto di incoraggiamento in alcuni insegnanti i quali vorrebbero dar movimento all'insegnamento pratico, ed avviare giovani alle ricerche ed intraprenderne essi stessi. Io non chiederò di certo di accrescere le doti di tutti gli istituti scientifici di Italia, giacchè si farebbe un'opera che forse in alcuni luoghi sarebbe soverchia ed in altri insufficiente. Il movimento scientifico di alcuni di questi istituti non dipende dall'essere o no in una Università di primo grado; spessissimo in un'Università di grado inferiore viene un giovane insegnante attivissimo il quale metterà un gran movimento scientifico se sarà incoraggiato.

Se egli avrà sufficienti mezzi, comunicherà quell'ardore di cui è animato a que' giovani che lo circondano, ed ivi si stabilirà un piccolo centro di attività scientifica. Quindi io diceva, non consiglierai mai al Ministero di alzare la dotazione di tutti gli istituti scientifici, solo perchè potessero mancare i mezzi ove sorgesse la volontà di rivolgerli bene al progresso della scienza. Anche lo stesso direttore di un laboratorio sperimentale che in alcuni anni avrà dato prova di grande attività, in altri poi farà appena il suo debito, sia perchè gli mancano idee nuove, sia perchè è stanco, sia per altri motivi.

Bisogna che il Ministro dell'Istruzione Pubblica disponga di un fondo comune per dare un sussidio, un supplemento di dotazione laddove veramente questo movimento scientifico si manifesta, dove si può perciò sperare che i mezzi forniti saranno bene impiegati.

Io allora proponeva inoltre che anche nel capitolo del personale universitario si comprendesse un fondo per aggiungere qualche aiuto straordinario in quella scuola pratica nella quale il professore avesse attirato un gran numero di studenti. Non propongo affatto di accrescere stabilmente il personale in tutti gli Istituti di scienze sperimentali; propongo però che si abbia il mezzo di provvedere ove si farà veramente sentire il bisogno dell'insegnamento pratico.

Prego dunque che si voglia in avvenire aprire nel bilancio questa seconda rubrica: *personale straordinario delle scuole pratiche più frequentate*, e si voglia poi accrescere il fondo destinato all'incoraggiamento delle ricerche sperimentali.

Io riescii a fare aprire nel bilancio questa rubrica, che può considerarsi come supplemento alle dotazioni dei laboratori e gabinetti; ora spero riescire, insistendo, a far aumentare la somma destinata.

In verità la somma di 6000 lire per incoraggiare le ricerche sperimentali che si possono fare in Italia è veramente cosa miserabilissima.

Io da parte mia direi piuttosto: togliete da tutte le dotazioni un tanto e fatene un fondo comune col quale si possa venire in aiuto laddove con attività si fanno delle ricerche sperimentali.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

In qualsiasi modo ingrossate questa cifra; non è mestieri di lunga dimostrazione per convincer tutti che la somma di lire 6000 è veramente insufficiente per fornire mezzi alle ricerche che si intraprendono in fisica, chimica e fisiologia.

È vero che vi sono poi le dotazioni, ma queste sono così meschine!

Noi abbiamo delle Università che per la fisica o la chimica non hanno che 800 lire, altre 1000 lire. Basteranno appena per la spesa del carbone quando vi sarà attività scientifica nel solo professore, non parlo degli allievi.

Io pregherei dunque il signor Ministro che volesse in avvenire cercare di ingrossare questa cifra la quale può essere benissimo impiegata; poichè il Ministro ha e deve aver modo di sapere chi lavora e chi non lavora, da chi si può sperare progressi nella scienza. Egli deve seguire il movimento intellettuale del paese.

Io ho rammentato altra volta al Senato che quel poco di riputazione che ho nella chimica lo debbo in gran parte all'aiuto che un Ministro mi diede per continuare le ricerche che io avea dovuto sospendere per difetto di mezzi.

La piccola somma di lire 300 datami a tempo dal Ministro Cibrario mi permise di compire quel primo lavoro sperimentale che mi diede una certa posizione nella scienza.

Ora io credo importante e decoroso per un Ministro dell'Istruzione pubblica di venire in aiuto laddove si vogliono fare delle ricerche le quali non si possono fare tante volte per la mancanza di fondi, e non di fondi vistosissimi.

Raccomando dunque al Ministro le due proposte, cioè di aumentare il fondo per le ricerche sperimentali, e di fissare una cifra da potere accrescere il personale per l'insegnamento pratico, ove e quando bisognerà.

Non conviene accrescere le piante organiche di alcuni istituti in un modo stabile, poichè non si può per regolamento dire ove si farà più operosamente l'istruzione pratica. Potrà avvenire che in una Università di secondo grado, essendovi un giovane professore si faccia assai di più che in una Università di primo grado; di modo che non vi può essere nulla di pre-stabilito, e bisogna provvedere dove è il bisogno.

Vi è qualche Università che ha per l'insegnamento pratico un personale scarsissimo, e ve ne è qualche altra che ha un personale esuberante.

Col modo che io ho proposto si agevolerebbe l'insegnamento pratico e s'incoraggerebbero le ricerche nella fisica, chimica e fisiologia, le quali hanno bisogno di mezzi maggiori.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Io credo che le considerazioni svolte dall'onorevole Menabrea siano di gran momento e degne di un uomo a cui sono del pari domestiche le scienze esatte e le morali: solo io mi permetterò di fare in proposito una semplice avvertenza.

L'assetto della facoltà di legge è naturalmente determinato dalla maggior parte degli insegnamenti che costituiscono quella facoltà. Tra codesti insegnamenti ha suo posto anche lo studio dell'economia politica, il quale, come ammette lo stesso onorevole Menabrea, deve essere naturalmente compreso tra quelli della facoltà di legge. C'ò posto, riesce ovvio, che nel determinare gli studi, onde abbiano opportuna preparazione i giovani che debbono entrare in codesta facoltà, si sia avuto di mira il complesso degli studi della facoltà medesima, e che in correlazione ad essi siansi fissate le materie su che i giovani debbano dar prova nell'esame di licenza liceale. Con ciò si è pensato provvedere al caso del maggior numero dei giovani addetti alla facoltà di legge: il che non vieta, che quelli tra essi, i quali più di proposito attendano allo studio dell'economia politica, e che ne facciano un particolare oggetto delle loro predilezioni scientifiche, si forniscano dei mezzi necessari per potere in questo studio giungere a que' risultati, a cui esso mira nell'odierno suo svolgimento. In conseguenza, dacchè, come l'onorevole Menabrea ha avvertito, la scienza economica piglia ora costoso nuovo indirizzo, e principalmente si appoggia alle scienze esatte ed alle osservazioni pratiche, i coltivatori nella facoltà di legge dello studio dell'economia politica, baderanno a provvedersi di quel capitale di cognizioni, di che ora è mestieri per attingere alla sommità della scienza, e che punto non occorrono

a quelli che vi attendono come a un ramo di insegnamento della facoltà di legge.

Io non ho nulla da opporre ai desideri espressi dall'onorevole Cannizzaro.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*... e che gli sono certo ispirati dall'amor vivissimo di quegli studi, di cui è cultore così valente, operoso e felice. Ma in proposito io mi permetto di rammentare al Senato, ed anche all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, un tal quale voto espresso dalla Commissione, di cui ho l'onore d'essere Relatore, ed è che si abbia da procacciare modo che sia finalmente fatta una legge sull'insegnamento superiore. Probabile conseguenza di essa sarebbe quella diminuzione di che si è tanto e ripetutamente parlato, del numero delle Università e degli Istituti superiori che in molta parte rappresentano un gran lusso di scienza, onde non si hanno risultati correlativi. Ognun vede che una volta che fosse diminuito il numero di coteste Università e di cotesti Istituti superiori, il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica avrebbe a sua disposizione una più larga copia di mezzi con cui provvedere alle Università e agli Istituti superiori, di che fosse sancita la conservazione, ed anche a quegli istituti speciali de' quali a si giusta ragione si preoccupa l'onorevole Cannizzaro; come altresì ad avviare e a condurre a buon risultato quegli studi sperimentali di cui si riconosce oggidì così grande il bisogno ed il vantaggio.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Menabrea.

Senatore MENABREA. Mi permetta l'onorevole collega di rispondere alcune parole alle sue osservazioni sul suggerimento che io aveva l'onore di fare al signor Ministro relativamente allo insegnamento della economia politica. Le cattedre di economia politica, come l'ha riconosciuto l'onorevole collega, fanno parte della facoltà di legge. Queste cattedre dovrebbero dare un insegnamento non tanto ristretto, ma il più largo che è possibile e tale che risponda allo sviluppo attuale della scienza.

Or bene, poiché i soli chiamati ufficialmente a studiare l'economia politica sono gli studenti di legge, sarebbe necessario che essi avessero quella preparazione che occorre per intendere i dettami della scienza che oramai sono

in gran parte fondati sulle matematiche. Ma se questi giovani, colla licenza liceale che da loro si richiede, non portano nella facoltà di legge quelle cognizioni che sono indispensabili per intendere una nuova esposizione scientifica della economia politica, ne risulterà che l'insegnamento che se ne farà nelle facoltà di giurisprudenza, dovrà necessariamente essere monco e non conforme alle esigenze attuali.

Epperò non credo che nello stato presente della scienza economica, e con i requisiti che si richiedono per i giovani che studiano legge si possa fare un corso completo di economia politica.

Bisogna adunque che queste cattedre siano separate dalla facoltà di legge. Se si vuole lasciare un insegnamento speciale a questa facoltà, si lasci pure; allora esso sarà ristretto e non escirà molto dalla cerchia delle nozioni generali.

Ma quando poi si vorrà addentrarsi nel largo campo della economia politica, bisognerà consacrarle un insegnamento assai più ampio.

Perciò bisognerebbe che ci fosse o una facoltà di scienze economiche ed amministrative, come esistono in Germania, oppure almeno qualche cattedra speciale, in cui fosse insegnata la scienza economica in tutta la sua ampiezza e col sussidio delle scienze esatte ossia delle matematiche, come se ne fa utilmente la prova in parecchie scuole estere.

Io lo ripeto, nella condizione attuale delle cose, credo sia impossibile dare nelle nostre facoltà legali un insegnamento di economia politica completo; si potrebbero fare nelle università cattedre speciali di economia politica, appropriate, le une alle facoltà legali, le altre alla ingegneria, al commercio, alla industria; in tal modo sarebbero esposti a ciascuna categoria di studenti i principi e le applicazioni della scienza più confacenti alla carriera che intendono percorrere, e per le quali ci vogliono studi preparatori speciali. Un insegnamento poi superiore dovrebbe raccogliere tutti i principi generali e mostrare come ne derivino le applicazioni speciali. Un solo professore non potrebbe certamente attendere a tutte le esigenze della scienza così esposta; ce ne vorrebbero per le diverse specialità, quantunque i principi fondamentali debbano essere sempre i medesimi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Questo è il suggerimento che ho dato. Non domando che i mutamenti proposti si facciano quest'oggi, imperocchè ci vogliono all'uopo gli uomini adatti a questi vari insegnamenti; ci vogliono spese, ci vuole il rimaneggiamento intiero di un sistema. Ma io credo che non è male, nell'occasione della discussione del bilancio, di far vedere quali sieno i nuovi progressi della scienza, e di esprimere il desiderio che questi progressi sieno anche importati fra noi.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Comincio dal rispondere all'onorevole Cannizzaro rispetto alla interrogazione che egli ha fatta circa le trattative incominciate tra la scuola di applicazione degl'ingegneri e la provincia riguardo al sussidio, che non solo questa, ma il comune, avessero potuto dare alla scuola medesima.

Io aveva creduto che queste trattative fossero state intavolate dal capo dell'Istituto senza averne avuta licenza dal Ministro; ma in verità egli ne aveva avuta licenza dal mio predecessore; se non che come di quest'autorizzazione, della quale mi son potuto accertare, io non avevo notizia, nè ve n'era traccia nella pratica, come suol chiamarsi, della scuola, io ho dovuto ragionevolmente esprimermi come feci nella Camera dei Deputati. A qual punto sieno poi giunte non so, ma credo non abbiano dato alcun risultamento.

Quanto all'opinione mia, rispetto ai sussidi che provincie e, comuni possano dare ad alcune scuole speciali esistenti nelle loro circoscrizioni territoriali, essa è, che la domanda di sussidio debba partire dal Governo, anzichè dai capi delle scuole, e ciò per molte ed importanti ragioni.

Ed il Governo deve andare a rilento nel fare queste domande, dappoichè le provincie ed i comuni hanno dalla legge l'obbligo di far spese di una natura particolare rispetto ad alcuni gradi dell'istruzione e soprattutto della primaria; e quando si spingano di soverchio le provincie ed i comuni a spendere in ciò che la legge non li obbliga, si dà loro il pretesto di non ispendere dove per legge dovrebbero.

Fatta questa riserva, dichiaro che terminato il lavoro promesso alla Camera dei Deputati sul capitolo 7 di questo bilancio, rispetto al personale normale che deve e possa essere adoperato dal Governo nelle varie facoltà universitarie, io mi propongo di rivolgermi in

alcuni casi alle provincie ed ai comuni dove sono le università, per domandar loro se vogliono concorrere ad accrescere la frequenza e l'efficacia di alcuni insegnamenti soprattutto nella facoltà di lettere. Questi sussidi dovrebbero essere diretti a tre fini: ad aiuto degli studenti, a gratificazione de' professori, per gli esercizi straordinari che l'insegnamento normale richiede; ed alla manutenzione ed ingrandimento de' locali.

Di quest'ultima natura, bisognerà chiederli alla provincia o al comune di Roma, quando sarà determinata la spesa che bisogna fare per collocare l'Università meglio che non sia ora. Poichè essa, come tutti sanno, è presentemente l'Università più sparpagliata di tutta Europa. Anzi, oggi è anche più dispersa di quanto era prima, per effetto delle spese stesse che il Governo fece per migliorarne le condizioni. E poichè a darle un posto più raccolto, sarà necessario spendere non poco, non parmi sconveniente che la provincia e il comune in qualche misura concorrano.

Quindi io ripiglierò direttamente le trattative per sussidio colla provincia e il comune di Roma; ma le ripiglierò quando abbia un oggetto ben determinato dinanzi; e sia ben definito che la domanda non possa e non debba sostituire un pretesto per le provincie, e il comune, d'esimersi dall'osservanza della legge per la spesa di quella parte d'insegnamento che è loro adossata.

Passando all'altra domanda dell'onorevole Cannizzaro, sono affatto d'accordo con lui quanto al principio, vale a dire che nei capitoli 7 e 8 (*personale e materiale delle Università*) ci dovesse essere una somma libera e a disposizione del Ministro per ispendersela dove ne apparisse più chiara la necessità e l'utilità, sia per la qualità dei professori, sia per il numero degli studenti.

Ma se la volontà c'è, il mezzo manca; manca nel materiale, dappoichè se si può dire in astratto che si potrebbe rosicchiare, per dir così, sulla dotazione ordinaria dei gabinetti affini di ottenere senza aggravio del bilancio quelle somme delle quali si possa disporre in favore di quell'attività sperimentatrice che potesse manifestarsi in tale o tal altro centro scientifico; in concreto non si può per questa via concludere nulla.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Poichè le dotazioni sono sì misere, e le grida dei professori sì alte che non credo vi sia e possa essere Ministro d'Istruzione Pubblica così coraggioso per diminuire queste dotazioni, o così precipitoso per farlo nelle condizioni presenti, che quelle dotazioni sono tali da dover essere non già diminuite, ma bensì aumentate, non vi è gabinetto che possa ragionevolmente tenersi pago della dotazione che ha. E vi è questo di peggio, che vi ha difficoltà non solo a diminuire o ad aumentare, ma anche a paraggiare le dotazioni degl'insegnamenti fra le Università da cui il Governo domanda lo stesso prodotto. Sicchè oggi per effettuare il concetto del professore Cannizzaro non vi sarebbe altra via che di chiedere un aumento pel capitolo ottavo. E chi mi consiglierebbe di farlo nelle condizioni attuali delle finanze?

Quanto al capitolo 7° la difficoltà è più grande non essendo la somma di esso stanziata secondo gli organici delle Università, ma assai minore.

Quindi abbiamo già una grande difficoltà a superare per la sproporzione fra i bisogni dell'insegnamento, e lo stanziamento che è fatto in bilancio, difficoltà che naturalmente cagiona molte lagnanze da parte delle Università alle quali non si può far ragione; perchè se da una parte la legge vuole tanti professori ordinari e straordinari, dall'altra parte il bilancio non dà modo di pagarne tanti.

Io non posso quindi nello stato attuale delle cose ritrovare nessun somma nel capitolo 7.

Quando avrò fatto a quello un nuovo allegato, studiando facoltà per facoltà i bisogni normali, e la Camera l'avrà approvato, allora sarà forse possibile diminuire le spese di stipendio dei professori ordinari e straordinari, accomodando meglio gli organici delle Università alle necessità dell'insegnamento. Allora forse sarà il caso di giudicare se in questo capitolo si possa ritrovare oltre lo stipendio dei professori ordinari e straordinari e incaricati, un fondo comune affine di pagare impiegati di più e compensare insegnamenti speciali, in tutte quelle università, ove se ne manifesti l'opportunità e il bisogno.

Io prometto al Senatore Cannizzaro di studiare il problema su questa via.

E ora veniamo alle solfare di Sicilia. Il Senatore Cannizzaro, desidererebbe che fosse dato un indirizzo più speciale, più particolare alla

scuola d'applicazione degli ingegneri di Palermo, affinchè diventi atta a creare ingegneri speciali, specialissimi di miniere.

A questa sua idea, che a me pare buona, egli sa che è fatta opposizione dal Consiglio direttivo formato quando venne istituita la scuola di miniere delle solfare.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. D'altra parte, il Consiglio superiore d'istruzione pubblica non ha creduto ragionevole che alla scuola d'applicazione degl'ingegneri si aggiungesse un insegnamento di natura così speciale come è quello, parendogli d'interesse puramente locale; e che il fine scientifico d'una scuola degl'ingegneri fosse già raggiunto con gl'insegnamenti più generali che le sono propri.

Io per me non credo che l'istituzione della scuola delle solfare, così come è stata fatta, dia molta speranza di dover prosperare. Ella è una scuola nella quale hanno ingerenza, Provincia, Comune, Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio e Ministero d'Istruzione Pubblica.

Ve n'è abbastanza perchè, ad ogni piccola difficoltà, si vada in discorsi tutto l'anno senza concludere nulla.

Bisogna trovare un'organizzazione più semplice, se la scuola attuale deve durare, o commettere tutto nelle mani del Ministero d'Istruzione Pubblica, se dev'essere un'appendice, un indirizzo della scuola d'applicazione.

La questione sarà studiata dai due Ministri e i risultamenti saranno enunciati a suo tempo al Senato.

Ora non mi resta altro che rispondere all'onorevole Senatore Menabrea, il quale ha molto bene manifestato il desiderio che l'economia politica sia insegnata oggi in modo più conforme ai metodi esatti che si procura d'introdurvi per determinarvi le dottrine, e altrimenti da quello che è fatto ora nelle Università italiane. Ma ci sono due punti sui quali è necessario fermarsi.

L'onorevole Senatore Menabrea, nel maggior uso che si fa della matematica nell'appuramento delle teoriche e nell'insegnamento dell'economia politica, trova una nuova obiezione contro l'agevolezza fatta nel decreto ultimo della licenza liceale, vale a dire contro la disposizione per la quale agli studenti di licei è per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

messo d'iscriversi nella facoltà di diritto quando anche nell'esame di licenza liceale abbiano fallito nella prova di matematica, se però abbiano dimostrato una prevalente inclinazione e attitudine letteraria superando in modo eccellente la prova del greco. È certo che in astratto sarebbe desiderabilissimo che tutti sapessero assai bene il greco e le lettere e assai bene anche le matematiche, ma in concreto la cosa non è poi comunissima. Io ho però creduto, che fra tutte le agevolezze che si potessero dare a' giovani, questo compenso fosse il migliore. Ma l'obbiezione inattesa del Senatore Menabrea mi prova un'altra volta, quanto quegli stessi i quali più dicono che le materie dell'esame di licenza liceale son troppe, diventano poi contrari a diminuire il numero, o l'importanza di qualcuna, quando la materia che è eliminata, o almeno scemata di valore, è quella che essi prediligono.

L'onorevole Menabrea, però, sia ben persuaso che quel tanto di matematica che si esige nella prova della licenza liceale, non basta neanche, saputo tutto, a seguire un corso di economia politica, con tutte le applicazioni di teoriche matematiche, che adoperano i due scrittori ch'egli ha citati.

Un uomo di grandissima levatura del quale ho la maggiore stima e che appunto introduce in Italia con molta originalità e con singolare potenza d'ingegno questo metodo nell'insegnamento dell'economia politica, quantunque con assai più parsimonia, ha sperimentato più volte che gli alunni delle facoltà di diritto non erano in grado di seguirlo, e il suo insegnamento riusciva troppo alto per loro.

Gli studenti, dunque, della facoltà di diritto, nonostante che abbiano conseguita la licenza liceale, e sieno passati anche in matematica, non possono seguire un corso d'economia politica, insegnata così, con quella sola finta di matematiche che sono obbligati a sapere. Perciò non si può quindi prendere nessun argomento per obbiettare contro la disposizione dell'ultimo Decreto sulla licenza liceale.

Bisogna considerare, secondo me, piuttosto la cosa sotto un altro punto di veduta. Io credo che l'economia politica, scienza molto complessa, vada riguardata sotto due aspetti; sotto quello delle sue relazioni sociali, morali, politiche, ed è precisamente sotto tale aspetto che conti-

nua ad essere insegnata nella facoltà di diritto. Quivi è necessario che il professore si diffonda assai più nella disposizione stessa delle conclusioni della scienza e nelle loro relazioni colle altre discipline che lo studente impara nella facoltà, anziché segua, ricerchi i fondamenti delle dottrine col metodo matematico che alcuni scrittori di economia politica oggi usano. Noi non possiamo fare a meno dell'economia politica nello studio del diritto, e non potremo risparmiare agli studenti di diritto quest'insegnamento. Bisogna dunque che sia fatto in maniera che giovi soprattutto al completamento delle idee sociali, morali, politiche, di quelle colture insomma il cui complesso forma il contenuto dell'insegnamento in questa facoltà.

Certamente che l'economia politica va anche considerata sotto un altro aspetto. Essa consiste nello studio della produzione e della distribuzione naturale e necessaria di alcune quantità, sia guardate in se stesse, sia l'una rispetto all'altra; e sotto quest'aspetto l'economia politica trova facile ed utile chiamare in suo servizio le teoriche più alte delle scienze matematiche.

Anco sotto questo aspetto è necessario che l'economia politica sia insegnata; ma non può esserlo nelle facoltà di diritto, se non si vuol levare alla maggioranza degli studenti di essa il beneficio della notizia sulle conclusioni a cui la scienza sia giunta.

In quest'aspetto l'economia politica può essere professata negli istituti superiori tecnici, dove la dottrina matematica è sufficiente per mettere il giovane in grado di seguire un insegnamento così fatto. Può essere insegnata altresì nelle facoltà di scienze. Tuttavia sarà insegnata meno che non l'economia politica, la quale è necessaria agli studenti di diritto.

E ciò è senza danno, perchè gli uomini capaci d'insegnare l'economia politica con questo metodo e con una siffatta inventiva, saranno sempre assai pochi.

Se il Ministro d'Istruzione Pubblica oggi pretendesse, mettiamo che lo potesse, che tutti i professori di economia politica insegnassero secondo il concetto dell'onorevole Menabrea, ne nascerebbe che la maggior parte dei professori si troverebbe affatto disorientata, e la maggioranza degli studenti si troverebbe ina-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

bilitata a seguirli; ma d'altra parte non posso non mettere grandissimo peso alle osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea, e prometto da parte mia di procurare che l'insegnamento dell'economia politica si stabilisca negli istituti superiori tecnici e nella scuola superiore degli ingegneri, quantunque io creda che nella facoltà di diritto l'economia politica debba essere certo insegnata per quei fini e con i metodi, coi quali vi è insegnata presentemente.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Arrivabene.

Senatore ARRIVABENE. Essendomi occupato di economia politica durante tutta la mia vita, non come professore ma come dilettante, desidero dire poche parole sopra questa questione. Certo la mia parola non può avere l'autorità che ha quella dell'onorevole Senatore Menabrea, ma mi permetto di esporre la mia opinione a questo riguardo.

Io sono lieto di vedere che in tutta Italia si formano comitati di economisti.

Io credo molto giuste le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro.

Non bisogna abbandonare certamente l'antica via per gettarsi facilmente sulla nuova. Nell'antica si trovano principi già accertati; questi principi sono giovevoli alla classe operaia; sarebbe bene che in Italia questi semplici principi di economia politica fossero insegnati anche nelle scuole secondarie e forse anche nelle primarie.

Questo ci porterebbe quel grande vantaggio, che ha l'Inghilterra in questo momento. Ivi gli operai conoscono bastantemente i principi di economia politica per resistere a tutte le mene sovversive dello stato sociale.

La questione delle macchine per essi è già sciolta; non vi è dubbio che queste non siano utili alla produzione; però l'introduzione immediata delle macchine, osserva Giovan Battista Say, ai corsi del quale ho assistito 50 o 60 anni or sono, può riuscire dannosa. È meglio vale che esse s'introducano per la forza delle cose negli opifici a poco a poco, cosicchè lo spostamento degli operai sia molto meno subitaneo di quello che sarebbe se vi s'introducessero ad un tratto. È così che, in ultimo risultato, la so-

cietà generale se ne avvantaggia e il lavoro cresce anzichè diminuire.

Io sono molto lieto di quello che disse l'onorevole signor Ministro, che il volere che i professori attuali da un momento all'altro introducano un nuovo modo d'insegnamento di economia politica sarebbe molto pericoloso. Perciò, consiglieri l'onorevole signor Ministro a voler sostenere anche per l'avvenire l'antica economia politica, e fare in modo che questa sia insegnata più che sia possibile, anche nelle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore MENABREA. Sono lieto di aver suscitato questa discussione perchè abbiamo avuto l'occasione di sentire le opinioni dell'onorevole Arrivabene, il quale certamente ha trattata la questione colla elevatezza che si doveva aspettare da lui che l'Italia vanta fra i suoi più illustri economisti. Io credo però di essere stato frainteso dall'onorevole preopinante. Io non domando che si tolga l'insegnamento dell'economia politica alla facoltà di legge, ma dico soltanto che l'insegnamento dato alla facoltà di legge non lo può essere colla ampiezza che si richiede dallo sviluppo che attualmente hanno prese le scienze economiche, attesochè gli studenti che sono in obbligo di seguirlo non sono sufficientemente preparati; per cui, oltre l'insegnamento che si dà nella facoltà di legge, ci vuole un altro insegnamento il quale abbia quell'ampiezza che si dà in molti altri paesi, e che corrisponda alle esigenze dei bisogni sociali, specialmente quelli dell'ingegneria, dell'agricoltura, del commercio e del e industrie.

L'onorevole Ministro accennava che l'insegnamento dell'economia politica debba esser fatto specialmente per la facoltà di legge; io credo che questa limitazione non è più de' nostri tempi, e che non debba farsi della economia politica la privativa di una sola classe di studenti; ma che anzi quello studio si debba estendere e che nelle nostre Università esso vi sia insegnato con tutta quella ampiezza comportata dai progressi della scienza e che tendono ogni di maggiormente a costituir la scienza positiva.

Ciò non toglie che ogni ramo di disciplina universitaria abbia il suo insegnamento economico elementare e speciale. Ma tali insegna-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

menti elementari debbono posare sopra basi solide quali si possono trovare in un insegnamento superiore dal quale si dirameranno tutti gli altri insegnamenti secondari, e anche terziari se si vuole, quelli cioè destinati alle classi più modeste della società. Ma fino a tanto che non abbiamo un insegnamento completo è difficile che la scienza abbia quell'altezza e giunga a quella precisione richieste dal progresso dei tempi e così desiderate dal nostro illustre e venerando collega Arrivabene.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cannizzaro, che l'aveva già domandata prima.

Senatore ARRIVABENE. Direi due sole parole....

Senatore CANNIZZARO. Parli pure; io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro cede la parola al Senatore Arrivabene?

Senatore CANNIZZARO. Io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Arrivabene ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Essendo stato preso un po' all'improvviso non ho potuto esprimere tutto ciò che avrei desiderato sopra quest'argomento.

Io sono lieto oltremodo che sia nato questo movimento in Italia dello studio di una economia nuova, e che una gran quantità di persone, le quali non si occupavano di tali studi, vi si dedichino al presente.

Io insisterei tuttavia a che si mantengano i principi già provati, convinto come sono che per la generalità delle persone, sono questi che bisogna coltivare, senza però negare che vi possa essere progresso nella scienza.

Adesso è diventato, direi di moda, il dir male della lega di Manchester, la quale ha reso eminenti servizi. Io, giorni sono, invitato dal professore Protonotari, assistetti nell'Università di Roma ad una lotta economica. Eran presenti ben quaranta giovani. Uno di essi sostenne, con un calore da nuovo addetto, i principi della nuova scuola; un altro con molta pacatezza difese gli antichi.

Non prolungherò di più queste improvvisate osservazioni rimettendomi all'onor. Ministro.

PRESIDENTE. La parola è dell'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Avendoci l'onorevole voce del Senatore Menabrea chiamati sopra il terreno di una discussione di grandissima im-

portanza, dirò anch'io qualche parola rammentando un fatto: ed è che la Commissione che studiò il progetto di legge sull'organizzazione universitaria, aveva precisamente cercato di entrare in quell'ordine d'idee che ora il Senatore Menabrea ha esposto, creando quasi una facoltà distinta politico-amministrativa, ossia un corso di studi per la laurea in scienze politico-amministrative.

Io credo che questo corso può essere stabilito senza bisogno di legge, essendovi stato già nel Regolamento Matteucci; ma non v'ha dubbio che in questo corso o facoltà politico-amministrativa occorra introdurre alcuni insegnamenti sussidiari di matematica, perchè le scienze politiche e amministrative si sono anch'esse, come le naturali, trasformate in gran parte per l'influenza delle matematiche; vi sarebbero le due lauree distinte, come la Commissione aveva allora accettato; la laurea in diritto, che resterebbe qual è attualmente, e la laurea in scienze politiche amministrative, la quale racchiuderebbe soltanto quelle che si chiamano scienze sociali con sussidi però di scienze matematiche, e quanto basta per comprendere ed applicare il calcolo di probabilità.

A questo proposito rammenterò che oggi si fanno corsi simili di matematiche, che direi sussidiari per coloro i quali non devono dedicarsi ex-professo alle matematiche, ma ad alcuno dei rami delle scienze sperimentali.

Si danno questi insegnamenti, per esempio, ai naturalisti; ed io credo che tanto più debbano darsi a coloro che devono poi studiare l'economia politica e la statistica.

Quindi io unirei il mio voto a quello dell'onorevole Menabrea, affinché sia attivato in qualche Università un corso di scienze sociali o politiche amministrative ordinato nel modo e col fine indicato.

Dirò ancora qualche parola riguardo alle matematiche nella licenza liceale.

Nelle disposizioni dell'ultimo regolamento vi sono cose che forse daranno luogo a qualche inconveniente, e soprattutto l'ammettere agli studi di medicina quelli che sono deboli in matematica. Ciò è in certo modo in contraddizione coi regolamenti delle facoltà di medicina che richiedono un esame di matematiche elementari per esservi ammessi; perchè la medicina nel suo fondamento è scienza naturale, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

scienza sperimentale: si basa sulla fisica e sulla fisiologia; e la fisiologia più della economia politica si basa sull'applicazione delle scienze fisico-matematiche.

Per questo io desidererei che quella parte del regolamento fosse meno applicata; e ciò si potrà fare, giacchè la Giunta per la licenza liceale ha libero arbitrio nel giudicare. Io spero che negherà la licenza a quei giovani che volendosi avviare alla medicina si sono mostrati deboli in cognizioni matematiche elementari. Altrimenti affluiranno alle facoltà mediche quelli che sono meno atti per le scienze sperimentali.

Dopo questa osservazione io mi permetterei di rammentare al Ministro, riguardo alle scuole delle zolfare, alcuni dati storici.

Il primo dato storico che mi piace di richiamare è questo: fu l'onorevole Minghetti, Ministro di Agricoltura, che ebbe primo l'idea di istituire a Palermo una scuola superiore di miniere per formare degli ingegneri, i quali potessero darsi a questo speciale ramo d'industria.

È veramente inutile dirvi che egli scopri una lacuna che vi era, giacchè una gran parte dei mali dell'industria solforifera dipende dal difetto di cognizioni speciali degli ingegneri! Una gran parte delle liti che si prolungano indefinitamente per la divisione e delimitazione della proprietà delle zolfare, dipendono dalla insufficienza degli ingegneri che sono chiamati come periti. Quindi egli provvedeva ad un bisogno che era stato avvertito da tutti.

Fece dunque la proposta alla provincia di Palermo di formare una grande scuola di miniere. Questa proposta è andata al comune, il quale chiese il parere dell'Università di Palermo. Ora la Facoltà fisico-matematica di quell'Università, osservò che una grande scuola di miniere non poteva aver luogo in Sicilia, e

che piuttosto andava istituita una scuola speciale che desse agli ingegneri quelle tali cognizioni che erano richieste dalla industria solforifera speciale.

La Facoltà disse che tale scuola poteva annettersi alla scuola d'applicazione come una sezione.

Il progetto così ristretto fu accettato dalla provincia e dal comune.

Si disse per fare la cosa con maggiore economia e con maggiore efficacia, non bisogna fare altro che aggiungere un certo piccolo numero d'insegnamenti alla scuola attuale d'Ingegneri, perchè è la maggioranza degli ingegneri civili che vanno a fare i periti nelle zolfare o che vi dirigono i lavori.

Dunque è bene che la maggioranza degli ingegneri civili abbiano il modo di acquistare le cognizioni speciali richieste per dirigere la coltivazione delle zolfare e per fare le perizie.

Non so che le autorità locali abbiano mutato di avviso.

Ignoro che abbiano voluto distaccare la scuola di zolfare da quella di applicazione per gli ingegneri.

Credo che fu il Ministro di Agricoltura e Commercio, non l'attuale, ma il precedente, che volle fare della scuola di zolfare una istituzione distinta e distaccata da quella degli ingegneri la quale dipendeva da un altro Ministero. Egli volle nominare un direttore a parte.

Del resto, ringrazio il signor Ministro che ha promesso di studiare la questione ed anche per quanto ha detto a riguardo della scuola degli ingegneri di Roma.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione sul capitolo n. 7, esso s'intende approvato nella cifra prima letta.

8 Regio Università (Materiale)	1,169,013 »	500,000 »	1,469,013 »
9 Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari	183,653 »	»	183,653 »
10 Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Personale)	384,197 »	10,000 »	394,197 »
11 Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Materiale)	538,019 »	50,000 »	588,019 »
12 Scuole di medicina-veterinaria (Personale) .	113,770 »	»	113,770 »
13 Scuole di medicina-veterinaria (Materiale) .	106,410 »	20,000 »	126,410 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Sanatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho chiesto la parola per farmi i terprete presso l'onorevole signor Ministro di un desiderio comune a molti, ed è quello di vedere al più presto riattivato l'insegnamento della veterinaria.

Nell'annuario 1873-74 vi è il titolo: *Corso di veterinaria*, ma questo corso non fu dato. Sarebbe superfluo che insistessi sull'importanza di questo studio in una città che può dirsi maranniana, in mezzo a tanta industria di bestiame, e con tanti allevamenti della specie bovina ed equina. Roma non ha mai mancato di studi veterinari.

Non parlerò dell'istituto, che con grandi spese fu eretto dal pontefice Leone XII, fuori porta del Popolo, e che fu presto chiuso per motivi politici, ma dirò che nell'Università vi fu sempre qualche cattedra di patologia e di clinica veterinaria.

Io veggio il rifugio dell'onorevole signor Ministro; egli mi dirà che un insegnamento imperfetto è forse da posporre alla sua mancanza totale. Egli opporrà che non vale la pena di avere l'insegnamento di due o tre cattedre senza tutto il corredo dei comodi scientifici, necessari a ben condurre cotale studio. Io non posso in questo caso conformarmi al suo avviso, consapevole come sono che i nostri padri di famiglia non manderanno i loro figli a cercare la scienza nei grandi istituti, e così non avremo che degli empirici.

Qualche volta bisogna rassegnarsi a cedere il meglio per conservare il bene. Due o tre scuole di patologia o di clinica veterinaria, dove vi è già una sufficiente messe di cognizioni di anatomia e fisiologia comparata, di materia medica, di chimica, di botanica, di zoologia, dispensate in una grande Università, potrebbero costituire questo bene. Capisco che un istituto è sempre un insegnamento assai più completo, ma non potendo averlo per le nostre condizioni finanziarie, contentiamoci intanto di questa appendice universitaria.

Io prego l'onorevole signor Ministro di volere rivolgere l'attenzione a quest'argomento e di fare in modo che l'Università recuperi questo ramo di istruzione veterinaria, che è così generalmente desiderato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'abolizione dell'insegnamento veterinario nell'Università di Roma, è stato l'effetto dell'estensione della legge 15 novembre 1859 a quest'Università: legge, la quale ha in gran parte, anzi in grandissima parte, e sotto molti rispetti migliorato le condizioni di quest'Università; ma che ha prodotto anche rispetto ad essa quest'inconveniente.

La ragione per la quale l'Amministrazione venne in tale determinazione è questa: che la legge del 1859 non ammette che l'insegnamento veterinario si dia nelle Università; sicchè non si può mantenerla in quella di Roma. Né si può dire che l'Amministrazione sia stata avara nell'applicazione di questa legge nell'Università di Roma, anzi è stata munifica sotto ogni rispetto, e l'ha interpretata largamente quando ha pure stabilito in Roma la Scuola di applicazione degli ingegneri.

L'insegnamento veterinario, come parecchie altre cose in Italia, è in una condizione un poco disordinata.

Noi abbiamo tre scuole di veterinaria che sono istituite all'infuori dell'Università: una a Torino, un'altra a Milano e un'altra a Napoli.

Egli è certo che queste scuole così collocate non possono bastare all'insegnamento veterinario in Italia.

D'altra parte abbiamo alcune Università alle quali non essendo stata applicata la legge del 1859, hanno mantenuto l'insegnamento veterinario, come l'avevano prima; le Università di Bologna, Pisa, Parma e Modena.

Come si vede, seguiamo principii diversi; questo insegnamento è dichiarato non universitario a Roma, a Torino, a Napoli; mentre lo vediamo rimanere universitario altrove.

Bisogna pure risolvere il problema, che questa diversità presenta. Io lo studio; ma la difficoltà della risoluzione sta in questo, che è difficile, anzi impossibile di trovare una risoluzione senza fare una legge, e nelle condizioni attuali dei lavori del Parlamento, a presentare una legge su questa materia, non vi sarebbe nessuna speranza che potesse arrivare a compimento.

Io terrò conto delle osservazioni dell'onore-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

vole Senatore Maggiorani, che trovo ragionevolissime; e una volta che io abbia finito il mio disegno di riordinamento, e mi sia persuaso dell'assoluta necessità della legge, non mancherò di presentarla al Parlamento appena mi parrà probabile che se ne possa venire a capo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole signor Ministro

delle buone intenzioni che mostra per questo studio tanto importante e per la lusinga che ci dà che una volta o l'altra si darà mano ad istituirlo.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni il capitolo 13 s'intende approvato, e metto ai voti il totale della categoria in lire 7,156,647.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Istituti e Corpi scientifici e letterari.

16 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Personale)	145,664 88	»	145,664 88
17 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Materiale)	158,406 »	60,000 »	218,406 »
18 Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	475,758 »	»	475,758 »
19 Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)	251,345 »	30,000 »	281,345 »
	1,031,173 88	90,000 »	1,121,173 88

(Approvato.)

Belle arti.

20 Accademie, Istituti di belle arti e Musei (Personale)	802,329 »	40,000 »	902,329 »
21 Accademie, Istituti di belle arti e Musei (Materiale)	411,683 »	100,000 »	511,683 »
22 Spese diverse per belle arti	153,662 »	80,000 »	233,662 »

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Esiste in Firenze fino dall'epoca medicea un'officina di fusione per le statue in bronzo. Quest'officina secondo i tempi si è mantenuta più o meno in onore. Ultimamente era diretta da un artefice valentissimo Clemente Papi, il quale produsse in cotesta fonderia opere che lo fecero celebre non solamente in Italia, ma anche fuori. Basta citare la statua di Cavour fusa per Milano, quella del duca di Genova fusa per Torino, e il Davide del Buonarroti che si ammira sopra il piazzale Michelangelo di Firenze.

Quest'uomo illustre, dopo una vita lunghissima ed onorata, è morto, ed ha lasciato allievi non indegni di lui.

Ora è corsa voce che il Governo intenda di chiudere l'officina ritirando quel sussidio che prestava alla medesima.

Io pregherei l'onorevole signor Ministro a

volermi assicurare su quest'argomento, giacchè credo che non sarebbe nè cosa utile, nè decorosa, che l'officina per la fusione delle statue in Firenze fosse chiusa così; tanto più che in Italia io non conosco altro stabilimento il quale possa tenerne le veci; e quando la fusione di qualche statua non è stata eseguita dal Papi, si è dovuto ricorrere ai paesi stranieri; come si è fatto per la statua del Manin a Venezia, che credo fusa in Baviera.

Avere in Italia una fonderia la quale abbia buona reputazione e valga a continuare anche in questo ramo dell'arte le bellissime tradizioni che noi abbiamo dai nostri maggiori, mi pare che sia opera non solamente utile, ma anche di decoro nazionale, e che ogni Ministro debba tenersi fortunato di promuoverla.

Sarò grato adunque all'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, se vorrà darmi qualche spiegazione che valga a rassicurarmi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

della temuta chiusura della Fonderia delle statue a Firenze.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Le informazioni che ho rispetto alla fonderia di Firenze non sono affatto in accordo con quelle dell'onorevole Senatore Tabarrini.

A me fu riferito che l'officina della fonderia delle statue in bronzo a Firenze, sia stata aperta dal Granduca di Toscana al fine di dare all'egregio fonditore Clemente Papi il modo di esercitare più facilmente l'arte sua.

Al Papi fu assegnato uno stipendio di lire 1800 circa e a' due suoi aiuti quello di lire 823 20 per ciascuno. La fonderia fu costruita o allestita a spese dello Stato; e consegnata al Papi. Tutti i lavori che il Governo gli ordinava, glieli pagava; e andavano a beneficio suo tutti quelli che gli ordinassero i privati. Il Governo, del rimanente, non riceveva conti di sorta; e non sapeva nulla di nulla.

Ed aggiungo, che, cercato negli archivii il rescritto con cui quella istituzione, se si può chiamarla così, è stata creata, non si è trovato; ed il Papi ha sempre sostenuto che la fonderia gli fosse stata data senza consegna.

Ora, il Papi è morto. Egli aveva due aiuti, uno dei quali è pur morto: rimane un solo aiuto. Che cosa deve fare il Governo oggi? Che ragione aveva di tenere un'istituzione di cotesta fatta? E continuarla, non sarebbe valuto davvero un crearla?

La concessione fatta al Papi può parere strana; dappoichè il Papi da una parte aveva uno stipendio dal Governo per sé, e per i suoi due aiuti, e di più era pagato dei lavori commessi dal Governo, e poi essi lavoravano per conto proprio, e godevano tutto il beneficio che ritraevano dai loro lavori.

Io non so se si possa mantenere una istituzione di questa sorta.

Per parte mia crelerei di no; ma ad ogni modo, qualora si dovesse mantenere, si dovrebbero mutarne affatto le condizioni. Studierò, se sia possibile; ed aspetterò le proposte che mi si faranno da chi volesse assumere cotesta fonderia a conto proprio.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Ringrazio anzitutto l'onorevole Ministro dell'Istruzione Publica delle dichiarazioni fatte, sebbene non pienamente rassicuranti. Debbo però dire, che io gli ho fatto questa domanda senza essermi procurato particolari notizie; e perciò non contraddico che la presente fonderia di Firenze fosse istituita dal Granduca a riguardo di Clemente Papi, quando egli dimostrò singolare perizia in quest'arte. So peraltro che con questo provvedimento che lo onora, il Principe non fece altro che seguire le tradizioni medicee, perchè è noto che Giambologna, il Tacca ed altri furono fonditori di statue al servizio dei Medici. Si capisce bene che il modo col quale i governi assoluti facevano e potevano fare queste istituzioni, non si addice ad un Governo costituzionale.

Credo pertanto senza sforzo che codesta istituzione debba essere modificata ed accomodata alle leggi che ci governano, ma credo pure che la fonderia delle statue sia utile, anzi necessario compimento di una grande Accademia di Belle Arti, come è quella di Firenze. Se ora le mancò la direzione del Papi, può trovare un altro maestro che la diriga; perchè se si dovesse chiudere una scuola ogni volta che manca la persona adatta all'insegnamento, troppe sarebbero le scuole che si dovrebbero chiudere; e questo sicuramente non vorrebbe fare l'onorevole Ministro.

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore TABARRINI. Quando in un'Accademia s'insegna il modo di modellare statue in marmo, non vedo perchè non si abbia da insegnare anche il modo di fonderle in bronzo, arte in cui noi abbiamo bellissime tradizioni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Dacchè l'onorevole Ministro ha accennato di volere studiare intorno all'argomento venuto in discussione, del quale le ultime parole del mio onorevole amico Senatore Tabarrini, hanno dovuto far rilevare l'importanza, io mi permetto di ricordare un fatto del primo Regno d'Italia. Durante quel periodo si stabilì e crebbe nei dintorni di Milano una fonderia di bronzi vigilata dall'Accademia di Belle Arti, e che fu per lunghi anni esercitata dai fratelli Manfredini di Bologna. Essa aveva sede a un chilometro dalla città in un soppresso convento di Minimi detto della Fontana, e salì

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

a molta rinomanza. Da quell'officina escirono opere celebratissime, tra le quali ricorderò l'esiga che sorge sull'Arco della Pace in Milano, e quelle bellissime statue equestri, modellate dallo scultore Sangiorgio che stanno alla cancellata del palazzo reale in Torino. Al governo austriaco piacque in appresso, dacchè la fonderia già esercitata dai fratelli Manfredini non si trovava in condizioni molto liete, piacque, diceva, togliere i sussidi che le si davano, e che, se la memoria non mi tradisce, erano compresi tra gli assegni dell'Accademia

di Belle Arti di Milano. Il fatto da me ricordato potrà forse dar lume ad esaminare se sia il caso di far luogo a un'istituzione di tal genere onde sia soddisfatto al desiderio che l'onorevole Tabarrini ha espresso, e al quale io mi associo, affinchè una delle arti lungamente e prosperamente esercitate in Italia non abbia a cessare.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 22 s'intenderà approvato.

Si continua la lettura.

23 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)	264,819 »	5,000 »	269,819 »
24 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)	163,912 »	30,000 »	193,912 »
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1,886,405 »	255,000 »	2,141,405 »

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Istruzione secondaria.

25 Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)	3.305,075 »	40,000 »	3.455,075 »
---	-------------	----------	-------------

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io mi permetto di muovere una lagnanza all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica. Questa lagnanza risponde ad una considerazione che, unitamente ad altri miei colleghi, si fece da me in principio di questa sessione parlamentare. Nè in quella occasione si fece altro che ripetere ciò che ogni anno si accenna in Senato e di cui, invero tanto l'attuale Ministero come i suoi predecessori mostrarono sempre di convenire. Voglio dire la necessità di meglio coordinare i lavori parlamentari in modo che il Senato vi avesse una maggior parte, o quanto meno dei lavori ai quali dedica le sue cure vedesse un frutto maggiore in definitiva, nel progressivo svolgimento della patria legislazione.

In principio della presente sessione, a me ed ai colleghi più autorevoli di me il Ministro replicò che assai più spesso erano alla Camera che non al Senato presentati dapprima i progetti di legge d'iniziativa del Governo, perchè in essi prevalgono da parecchi anni le ragioni e gli argomenti della Finanza. Onde loro si

applicava quella larghissima interpretazione prevalsa di certe disposizioni dello Statuto.

Ma fu osservato che non mancavano progetti di legge, in cui la parte finanziaria era affatto secondaria; mentre vi prevalevano argomenti d'altra natura. Qual motivo pertanto poteva egli impedire che questi fossero prima sottoposti all'esame del Senato?

Io mi rammento di aver fatto allusione particolare alle annunziate riforme sugli ordinamenti scolastici, onde confesso di avere provato dolorosa sorpresa nel vedere che si presentasse una legge organica sulla istruzione secondaria piuttosto all'altro che a questo ramo del Parlamento. Occorre egli eh'io dichiarassi che con questo appunto fatto al Ministro non credo di mancare a veruno di quei riguardi che certamente io desidero, come tutti i miei colleghi di serbare rispetto alla Camera dei Deputati? Io mi sono dunque meravigliato, e dolorosamente meravigliato che una legge di riordinamento della istruzione secondaria fosse presentata prima alla Camera, tanto più che venne dal Senato la proposta di una inchiesta sulla istruzione secondaria. D'accordo con esso, il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Ministero aveva ordinata l'inchiesta. Sarebbe stato quindi regolare e conveniente che, venendo a proporsi una legge per parte del Governo la quale si riferiva precisamente a quella materia, sulla quale il Senato aveva provocato una inchiesta, inchiesta che ebbe una certa solennità, sarebbe stato sotto tutti gli aspetti opportuno che il relativo progetto di legge fosse venuto prima innanzi al Senato.

Certamente non voglio provocare una discussione sopra un argomento che potrebbe destare, non dirò conflitti, ma qualche gelosia di precedenza tra i due rami del Parlamento, solo stimo di fare oggi atto consentaneo alle osservazioni occorse nella menzionata circostanza, osservazioni alle quali tanto il Senato quanto il Ministero non furono, se mal non mi appongo, dissenzienti. Perciò ho colto questo capitolo del bilancio per esprimere all'onorevolissimo signor Ministro dell'Istruzione Pubblica il lamento che mi pareva giusto nell'interesse della dignità ed operosità di questo augusto Consesso.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se l'onorevole Senatore Alfieri avesse letto il progetto di legge sull'insegnamento secondario, forse la sua maraviglia sarebbe diminuita.

Il progetto medesimo non tocca alcuna delle questioni sulle quali l'inchiesta sull'istruzione secondaria è stata fatta. Non è una legge che concerna, per dir così, il contenuto di quest'insegnamento secondario, i metodi, il modo di nomina dei professori, che sono i punti sui quali l'inchiesta è caduta, e sui quali verteva la legge già presentata al Senato e quest'illustre assemblea aveva già dato un voto alcuni anni sono.

Il progetto di legge concerne soprattutto, quantunque non sia scompagnato da alcune disposizioni che avranno effetto sull'istruzione secondaria, la distribuzione della spesa fra lo Stato, le provincie ed i comuni e le tasse di insegnamento.

La natura dell'oggetto cui questa legge si riferisce più particolarmente è quella che mi consigliò di presentarla alla Camera dei Deputati, anziché al Senato (e non voglio far questione se non avessi potuto presentarla anche al Senato) perchè in quella Camera le questioni

che il progetto di legge tende a risolvere sogliono eccitare maggiori opposizioni e contrasti di quello che qui non accada.

Se invece la legge avesse avuto piuttosto per oggetto le materie d'insegnamento, o l'ordine di esse materie, ovvero la maniera di nominare i professori; insomma questioni puramente scolastiche, certamente l'avrei presentato innanzi al Senato, piuttosto che innanzi alla Camera dei Deputati; perchè la discussione che su questa materia fosse qui intervenuta, avrebbe certamente agevolato di molto l'adozione della legge alla Camera dei Deputati.

È per questa ragione che con molto mio rincrescimento sono stato indotto a presentare alla Camera dei Deputati i progetti di leggi che si riferiscono alla tassa di esportazione degli oggetti di belle arti, alla tassa d'entrata ne'musei e alle tasse universitarie.

Quanto al progetto che riguarda l'istruzione primaria, senza dire che anch'essa porta un aggravio ai comuni, la ragione principale per cui fui indotto a presentarlo alla Camera è semplicissima: è che nella Camera era stato preceduto da un deputato, che aveva presentato di sua iniziativa un progetto sulla medesima materia, ed affinchè questo non pregiudicasse la questione, ho dovuto promettere di presentare alla Camera quello che preparavo io stesso.

Io mi proponeva di presentare al Senato due leggi, l'una sulla conservazione de' monumenti, e l'altra sul monte delle pensioni dei maestri elementari. Ma aspetto a farlo che sia più chiarito se si possa o non si possa, per l'andamento dei lavori della Camera, venire a capo in questa sessione, poichè a me non pare che vi sia nessun interesse, che nè la Camera nè il Senato perdano il tempo, perchè non m'importa di presentare una legge, se non quando si abbia una certa probabilità di poter giungere ad una meta. Spero che queste spiegazioni avranno persuaso l'onorevole Senatore Alfieri che io potrò essermi mal consigliato nel presentare le mie leggi tutte alla Camera dei Deputati, anziché al Senato, ma certamente non sono stato ispirato da poco desiderio di sorreggermi dell'autorità del Senato nell'opera di riforma legislativa che ho intrapresa.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onorevole si-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

gnor Ministro degli schiarimenti che si è compiaciuto di dare al Senato intorno alla presentazione fatta nell'altro ramo del Parlamento della legge che concerne g'istituti d'istruzione secondaria.

Non credo opportuno d'intavolare una discussione per apprezzare in qual misura gli argomenti finanziari siano toccati da quel progetto di legge in confronto degli argomenti scolastici.

Noi non l'abbiamo sott'occhi, benchè la conoscenza che ne ho avuto mi sia parsa bastante per farne cenno.

Le cose che ne so sono state pubblicate dai

26 Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale).	1,346,083 »	550,000 »	1,896,083 »
27 Convitti nazionali (Personale).	130,655 »	20,000 »	150,655 »
28 Convitti nazionali (Materiale).	291,098 »	160,600 »	451,098 »
	5,162,911 »	770,000 »	5,932,911 »

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Istruzione magistrale ed elementare.

29 Sussidi all'istruzione primaria	1,413,500 »	250,000 »	1,663,500 »
30 Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)	777,879 »	40,000 »	817,879 »
31 Educandati femminili (Personale)	159,972 »	14,000 »	173,972 »
32 Educandati femminili ed istruzione superiore femminile (Materiale)	290,448 »	30,000 »	320,448 »
33 Istituti dei sordo-muti (Personale)	23,900 »	3,000 »	26,900 »
34 Istituti dei sordo-muti (Materiale)	140,240 »	20,000 »	160,240 »
	2,805,939 »	357,000 »	3,162,939 »

(Approvato.)

Spese diverse.

35 Incoraggiamenti affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti	38,000 »	10,000 »	48,000 »
36 Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	30,000 »	»	30,000 »
37 Scavi e conservazione delle antichità	300,000 »	47,500 »	347,500 »
38 Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	255,703 90	60,000 »	315,703 90

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI, *Relatore*. Il Senato rammenta che nella tornata di ieri l'onorevole amico mio Senatore Lauzi ed io facemmo raccomandazione

giornali, e queste informazioni potrebbero essere in parte inesatte.

Del resto mi compiaccio del proposito che ha il Governo di chiamare anche il Senato a discutere ed a deliberare in prima istanza intorno a materie di pubblico insegnamento, secondo se ne presenti la opportunità.

Stia sicuro del resto l'onorevolissimo signor Ministro, che non intesi mai di mettere in dubbio la sua deferenza per questa assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 25 s'intende approvato.

Si continua la lettura.

all'onorevole Ministro Guardasigilli, che sul capitolo del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti che concerne alla conservazione degli edifizii sacri volesse concedere qualche sussidio alla basilica di S. Michele di Pavia, ed io soggiunsi che avrei fatta la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

medesima raccomandazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica perchè tenesse presente quell'insigne monumento anche nella distribuzione dei fondi stanziati al capitolo del suo bilancio: *Riparazioni e conservazione di monumenti ed oggetti d'arte*. Eccomi a liberare la mia parola.

Accennavo ieri che la basilica di San Michele di Pavia non va tanto considerata come un ragguardevole edificio sacro, quanto come un insigne monumento storico e d'arte.

Dopo le cose dette ieri in proposito dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, dall'onorevole Senatore Lauzi ed anche da me non occorre che io spenda altre parole. Il restauro della basilica di San Michele di Pavia incominciò nell'anno 1860 quando l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica sedeva professore nell'Università di Pavia; e senza dubbio, vago come egli è di ogni cosa che si riferisca alle arti e all'antichità, ne avrà preso conto fin d'allora; ora poi avrà certamente trovato negli atti del suo ministero che, per la continuazione del restauro di questo monumento, se le informazioni che io ho sono esatte, vennero assegnate a diverse riprese alcune somme. In conseguenza io porto fiducia che egli si complacerà di tener riguardo di questa raccomandazione.

Ora, permetta il Senato e permetta l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che, mosso dalla *cavità del nativ loco*, ricordi un altro insigne monumento che è del pari in via di restauro, e che è del pari in bisogno di essere sussidiato con i fondi che sono stanziati nel bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Voglio parlare della basilica di sant'Eustorgio in Milano, che va tra i più considerevoli monumenti di quella città. Il disegno di redimerla dalle ingiurie del tempo, e più degli uomini, vo' dire di coloro che in ossequio o all'arte classica, e al barocchismo, guastarono tante opere medioevali, fu promosso fin dal 1859, quando, auspicato l'onorevole Vigliani, io avevo l'onore di essere alla testa della direzione degli affari d'istruzione e di culto presso l'amministrazione centrale di Lombardia. Ma effettivamente il restauro non cominciò che alcuni anni dopo, e poté alacramente proseguire con mezzi somministrati da quella fabbrica zelantissima, dal Municipio e dai cittadini, ed è certo

uno dei restauri che sono meglio riesciti per ogni verso.

A me non consta che prima d'ora il Ministero dell'Istruzione Pubblica abbia contribuito a quest'opera così importante per l'archeologia e per l'arte.

Fatto è che di presente essa è condotta presso che a termine per ciò che riguarda l'insieme e il carattere, dirò così, dell'edificio, e fa grandissimo onore ai dotti archeologi e ai valentissimi artisti che vi hanno preso parte. Ma nei particolari rimane ancora molto da fare: in specie trattasi ora di terminare il restauro di quella cappella, detta di Michelozzo attigua alla Basilica, che è un capo lavoro di quella maniera d'architettura la quale segna il passaggio dall'architettura medioevale a quella che fu detta del risorgimento e poi bramantesca, da che il Bramante e i suoi discepoli le diedero e qui in Roma e in molte altre città d'Italia amplissimo svolgimento.

Sorge in questa cappella un'arca marmorea, che contiene le spoglie del famoso inquisitore S. Pietro martire, scolpita da Giovanni Balducci da Pisa nel 1338; lavoro grandioso, squisito, e che si cita fra i più insigni di quella scuola pisana che in Italia rintegrò la scultura. Quest'arca si vuole ora isolare, perchè si possa ammirare meglio nell'insieme e nelle parti e singolarmente negli ornati minutissimi, e perciò collocare nel mezzo della cappella sotto alla cupola. Or bene, nei pennacchi di questa cupola si sono scoperti sotto ad un intonaco di calce degli affreschi di cui si aveva sentore e che erano attribuiti a un Vincenzo Civerchio: affreschi che si sono trovati di maravigliosa bellezza, sicchè non temono l'invidia del confronto con quelli che del Luino e della sua scuola si ammirano in Milano e in altre città di Lombardia.

Ciò che ne costituisce un pregio singolare è che essi non appartengono punto alla scuola lombarda che già, ai tempi in cui quegli affreschi sono stati condotti, cioè ai tempi della signoria degli Sforza, aveva cominciato a fiorire, ma appartengono alla scuola fiorentina, e atteggiato della maniera di Fra Filippo Lippi e del Ghirlandajo.

Essi sono stati interamente scoperti, e l'artista diligentissimo che vi attese si restrinse a levare quell'intonaco, quasi provvido si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

direbbe, perchè ce li ha serbati pressochè intesi per più secoli, ed a mettere qua e là armonia nelle tinte senza alterare monomamente il lavoro, di guisa che intelligenti e popolo hanno ora la compiacenza d'ammirare in Milano una splendida opera d'arte della grande scuola fiorentina del quattrocento, che par fatta ieri. Se non che occorre che la capella di Michelozzo in cui è l'area del Balducci di tanto pregio, in cui sono cotesti meravigliosi affreschi, venga restaurata in modo che ne scompaiano principalmente tutte le tracce del barocchismo, il quale anche colà fece quelle prove che pur troppo ha fatto quasi dappertutto, deturpando i più insigni monumenti, e in tutto corrisponda ai tesori d'arte che racchiude e al rinnovato lustro dell'antica basilica eustorgiana.

Per tutte le esposte ragioni io porto fiducia che l'onorevole Ministro vorrà compiacersi di tener presente il restauro della basilica di Sant'Eustorgio in Milano, affine di concedergli nella più larga misura possibile qualche sussidio sulla somma stanziata nel capitolo del bilancio di cui si discorre.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Mi prendo la libertà d'aggiungere alcune parole a quanto egregiamente espose l'onorevole mio amico il Senatore Mauri.

Io sono ammiratore di quel monumento, il quale mi rappresenta la storia dell'arte. Veramente a quel monumento si sono fatti dei restauri ammirabili, ma lo scopo per cui presi la parola è di dire che si è molto restii nel dare sussidi per questi restauri, forse per tema che i denari vadano dispersi. Io ho tenuto dietro continuamente a quei lavori, e mi sono messo anche in relazione coi direttori dei medesimi, e posso assicurare che qualunque somma venga elargita dal Ministero non

andrà certamente sprecata, ed aggiungo che è sorprendente come con così piccoli mezzi siasi potuto eseguire tanto, ed eseguirlo con sì grande intelligenza ed attività.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Gli onorevoli Senatori Mauri e Sanseverino non devono dubitare del grande interesse che il Governo ha per la ristaurazione di quei monumenti così illustri e importanti come sono la basilica di S. Michele di Pavia e la chiesa di S. Eustorgio di Milano. Ma naturalmente l'interesse del Governo per quanto grande sia, qui deve essere trattenuto dalla molteplicità degli interessi simili che esso ha, e dalla modicità delle somme stanziare in bilancio. È chiaro che la somma di lire 315 mila e qualche centinaio di lire iscritta in questo capitolo 38 per riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte, è assai scarsa.

Detto questo, io posso assicurare gli onorevoli Senatori, che il Ministero è penetratissimo della gran diligenza ed attività, e dirò anche, dell'a gran parsimonia colla quale sono stati condotti i lavori della basilica di S. Michele per il passato, e come vi è venuto in sussidio l'anno scorso, così è anche disposto nella misura del possibile a continuare per l'avvenire.

Quanto a Sant'Eustorgio pendono delle trattative tra la Provincia ed il Governo, affine di fissare la spesa complessiva che è necessaria per ultimare le ristaurazioni, e la quota che spetta al Governo in questa spesa.

Il Governo è deciso a fare il debito suo e spera che, la Provincia ed il Comune, faranno il loro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 38 s'intende approvato.

Si continua la lettura.

39 Indennità di trasferta agl'Impiegati dipendenti dal Ministero	15,000 »	2,000 »	17,000 »
40 Dispacci telegrafici governativi	500 »	»	500 »
41 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	734,760 16	»	734,760 16
41 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	636,491 »	»	636,491 »
42 Casuali	50,000 »	5,000 »	55,000 »
	2,060,455 06	124,500 »	2,184,955 06

Chi approva questo totale si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

TITOLO II.
SPESA STRAORDINARIA

43 Università di Catania	»	6,000 »	6,000 »
44 Id. di Palermo	12,000 »	7,000 »	19,000 »
45 Id. di Pavia	5,000 »	5,000 »	10,000 »
46 Palazzo Ducale di Venezia.	»	10,000 »	10,000 »
47 Assegni di disponibilità	20,000 »	»	20,000 »
48 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	19,690 »	»	19,690 »
49 Scuole secondarie (Spesa straordinaria per gabinetti dei Licei)	25,000 »	5,000 »	30,000 »
50 Università di Cagliari	10,000 »	»	10,000 »
51 Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica	»	70,000 »	70,000 »
52 Università di Roma (Spese d'impianto per materiale scientifico dei laboratori di fisica e chimica)	»	8,000 »	8,000 »
53 Università di Napoli	»	50,000 »	50,000 »
54 Biblioteca universitaria di Sassari	5,000 »	»	5,000 »
56 Pinacoteca dell'Accademia di belle arti di Milano	9,000 »	»	9,000 »
57 Scuola d'applicazione degl'ingegneri di Torino	23,000 »	»	23,000 »
58 Università di Pisa	3,456 »	»	3,456 »
59 Università di Roma	28,000 »	»	28,000 »
60 Università di Torino	1,000 »	»	1,000 »
61 Scuole d'applicazione degli Ingegneri di Napoli	»	16,400 »	16,400 »
62 Istituto ostetrico di Firenze	30,000 »	»	30,000 »
63 Spese diverse di belle arti	25,000 »	»	25,000 »
64 Università di Padova	21,587 »	»	21,587 »
65 Scuola d'applicazione degl'ingegneri di Roma	18,000 »	»	18,000 »
66 Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo	30,000 »	»	30,000 »
66 bis Istituto di Belle Arti in Napoli e Galleria di Firenze	17,000 »	»	17,000 »
	302,733 »	177,400 »	480,133 »

(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	487,900 »	13,000 »	500,900 »
Amministrazione provinciale	618,300 »	20,000 »	638,300 »
Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,726,647 »	430,000 »	7,156,647 »
Istituti e Corpi scientifici e letterari	1,031,173 88	90,000 »	1,121,173 88
Belle arti	1,886,405 »	255,000 »	2,141,405 »
Istruzione secondaria	5,162,911 »	770,000 »	5,932,911 »
Istruzione magistrale ed elementare	2,805,939 »	357,000 »	3,162,939 »
Spese diverse	2,060,455 06	124,500 »	2,184,955 06
Totale della spesa ordinaria	20,779,730 94	2,059,500 »	22,839,230 94
TITOLO II. — Spesa straordinaria	302,733 »	177,400 »	480,133 »
213 TOTALE GENERALE	21,082,463 94	2,236,900 »	23,319,363 94

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti il riepilogo dello stato di prima previsione del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1875.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge componendosi di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto quando si voteranno gli altri bilanci.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Nella seduta di sabato scorso la discussione si è arrestata al capo IV del titolo III, articolo 229.

Do ora lettura di questo articolo per metterlo in deliberazione:

Art. 229.

« Commette reato di falsa testimonianza chiunque, chiamato a deporre avanti l'autorità giudiziaria, scientemente depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è specialmente interrogato. »

Se non vi sono osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 230.

« La falsa testimonianza in materia civile è punita con la prigionia maggiore di un anno, e con multa estendibile a mille lire. »

L'onorevole Senatore De Filippo propone la soppressione di questo articolo ma siccome le soppressioni non si votano, così metterò ai voti l'articolo.

(Approvato.)

Art. 231.

« § 1. La falsa testimonianza in materia penale è punita:

1. Se è stata fatta a danno dell'imputato, con le pene stabilite negli articoli 225 e 226 per la calunnia, le quali sono aumentate di un grado, se la testimonianza è stata fatta nel dibattimento orale;

2. Se è stata fatta a favore dell'imputato, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre; e con la prigionia maggiore di tre anni se la testimonianza è stata fatta nel dibattimento orale;

3. Se è stata fatta in favore dell'imputato in un procedimento di contravvenzione, con la prigionia estendibile a tre mesi.

» § 2. In tutti i casi la pena è diminuita di un grado, se la testimonianza è stata fatta senza giuramento.

(Approvato.)

Art. 232.

« § 1. Non è punita la falsa testimonianza:

1. quando sia stata fatta in giudizio penale a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli o delle sorelle, degli zii o nipoti, o degli affini nei medesimi gradi; ovvero quando il testimone, manifestando il vero, si nel giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto se medesimo od uno dei detti parenti a procedimento penale;

2. quando il testimone, si nel giudizio civile che nel penale, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in tempo utile alla giustizia; e, se vi è stato dibattimento orale, prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento a motivo della falsa testimonianza.

» § 2. L'esenzione della pena stabilita nel numero 1. non ha luogo quando il colpevole con la falsa testimonianza espone a procedimento penale od a condanna un'altra persona. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe che al § 1. dove è detto: *od uno dei detti parenti*, si aggiungesse la parola *affini*.

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rivolgo la stessa domanda all'onorevole signor Ministro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. In seguito alla modificazione introdotta nel § 3 dell'articolo 205 propongo che il § 1, N. 1 di quest'articolo 232 sia modificato come segue:

« Quando sia stata fatta in giudizio penale a favore di uno dei congiunti o degli affini menzionati nel § 3 dell'art. 205 ovvero quando il testimone » il resto come sta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Ho l'onore di rimettere quest' emendamento al banco della Presidenza.

Avverto poi essere occorso un errore di stampa nel § 2; laddove è detto: *l'esenzione della pena*, deve leggersi: *l'esenzione dalla pena*.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo primo modificato dal signor Ministro d' accordo con la Commissione.

Art. 232.

« § Non è punita la falsa testimonianza:

1. Quando sia stata fatta in giudizio penale a favore di uno dei congiunti o degli affini menzionati nel paragrafo 3 dell' art. 205, ovvero quando il testimone, manifestando il vero, si nel giudizio civile, che nel penale, avrebbe esposto uno dei detti parenti o affini a procedimento penale. »

Chi approva questo paragrafo 1 dell' art. 232, così redatto, sorga.

(Approvato.)

« § 2. L' esenzione dalla pena stabilita nel numero 1. non ha luogo quando il colpevole con la falsa testimonianza espone a procedimento penale od a condanna un' altra persona. »

Chi approva l' intero articolo 232, si alzi.

(Approvato.)

Art. 233.

« Le disposizioni degli articoli 230, 231 e 232 si applicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati in tale loro qualità, avanti l' autorità giudiziaria, hanno scientemente dato informazioni o pareri mendaci. »

(Approvato.)

Art. 234.

« § 1. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, purchè la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo, con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 230 e 231, le quali non possono essere applicate nel minimo del grado. Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel numero 2, paragr. 1, dell' articolo 232, il subornatore è punito come colpevole di tentativo.

« § 2. Se il subornatore è l' imputato od una delle persone indicate nel numero 1, paragrafo 1, dell' articolo 232 e non si verifica il caso preveduto nel paragrafo 2 dell' articolo stesso, le dette pene sono diminuite da uno a due gradi.

« § 3. Tutto ciò che fu dato dal subornatore è confiscato. »

A quest' articolo non occorre altra modificazione all' infuori di quella proposta dallo stesso Ministro Guardasigilli, che consiste nel sostituire alle parole: *purchè la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo*, le seguenti: *se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione, hanno avuto luogo*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l' onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il § 1. di quest' art. 234 finisce con queste parole:

« Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel N. 2, paragrafo 1. dell' art. 232, il subornatore è punito come colpevole di tentativo. »

A questo proposito, l' onorevole Senatore Pescatore ha presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Commissario Regio, io non ho parlato dell' emendamento del Senatore Pescatore, perchè tale è il desiderio dello stesso onorevole Pescatore espresso nella precedente tornata.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sta bene; ma siccome l' onorevole Senatore Pescatore ha abbandonato i suoi emendamenti all' apprezzamento del Ministero e della Commissione, così l' uno e l' altra avevano il debito d' esaminarli, e se ne sono occupati.

Egli vorrebbe sostituire alle parole: *è punito come colpevole di tentativo*, le parole: *il subornatore è punito secondo gli articoli 71 e 72*. Siccome l' art. 71 provvede in ordine al reato tentato, e l' art. 72 contempla il reato mancato, così, adottandosi questo emendamento, rimarrebbe il dubbio se il subornatore, nel caso di ritrattazione previsto dall' art. 234, debba essere punito come colpevole di reato semplicemente tentato, ovvero di reato mancato. Riflettendo per altra parte che questo dubbio potrebbe anche sorgere adottandosi la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

locuzione usata nel progetto, perchè la parola *tentativo* ivi usata è generica, nè esclude il reato mancato, e che, del resto, il subornatore avrebbe compiuto tutti gli atti necessari all'esecuzione del reato di subornazione, giacchè la falsa testimonianza ha avuto luogo, e l'avvenutane ritrattazione fu da lui affatto indipendente, motivo per cui la subornazione dovrebbe ritenersi mancata, propongo che, per togliere ogni incertezza nell'applicazione di questo articolo, invece di citare gli articoli 71 e 72, come vorrebbe l'onorevole Pescatore, e di usare la parola generica: *tentativo*, che si legge nel progetto, si dica come segue: *il subornatore è punito come colpevole di reato mancato*. Se ben ricordo, questa modificazione è già stata accettata dalla Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È stata concordata colla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 234 colla modificazione proposta dal Regio Commissario, consentita dalla Commissione.

Art. 234.

« § 1. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo, con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 230 e 231, le quali non possono essere applicate nel minimo del grado. Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel N. 2, § 1, dell'art. 232, il subornatore è punito come colpevole di reato mancato.

» § 2. Se il subornatore è l'imputato od una delle persone indicate nel N. 1, § 1 dell'articolo 232 e non si verifica il caso preveduto nel § 2 dell'articolo stesso, le dette pene sono diminuite da uno a due gradi.

» § 3. Tutto ciò che fu dato dal subornatore è confiscato. »

Chi approva quest'articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 235.

« Ai testimoni, periti od interpreti condannati per falsità a pena correzionale si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Giovanna fa un emendamento che consiste nell'aggiungervi, dopo la parola *interpreti*, la parola *subornatori*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandata la parola per proporre un'altra aggiunta.

Alla fine dell'articolo, dopo le parole *la sospensione dai pubblici uffici* credo conveniente aggiungere le parole: *la quale per i periti si estende all'esercizio della professione od arte*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 235 colle modificazioni apportate:

Art. 235.

« Ai testimoni, periti, interpreti, subornatori condannati per falsità a pena correzionale si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici. la quale per i periti si estende all'esercizio della professione od arte. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Adesso verrebbe l'art. 236 intorno al quale l'onorevole Senatore Pescatore si è riservato la parola; ma essendo l'ora tarda proporrei di rinviare a domani la discussione di quest'articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Lodo la proposta del Presidente, il quale ha veduto, che la questione che sorge dall'enunciato articolo non è di quelle, che si possono esaurire nello scorcio di una seduta. Io sono però d'avviso che, sospeso solo l'articolo 236, si possa passare oltre alla votazione dei successivi, che non offrono serie difficoltà.

PRESIDENTE. Io sono a disposizione del Senato. Se esso crede di procedere oltre nella discussione, lasciando in sospenso l'art. 236....

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non è per costringere l'onorevole Senatore Pescatore a parlare, ma per vedere se, dopo l'emenda-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

mento che il Ministero ha in pronto su questo articolo, egli potrà e vorrà restringere le sue osservazioni in proposito.

PRESIDENTE. Permetta il signor Commissario, debbo leggere prima l'articolo:

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. Equivale al giuramento qualunque formola assertoria che ne tenga luogo, secondo la religione di chi la usa.

» § 2. Il colpevole di spergiuro è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con la sospensione dai pubblici uffici, e dalla facoltà di essere assunto testimonia o perito.

» § 3. Il colpevole è immune da pena, se ha ritrattato il falso giuramento prima della definizione della controversia.

» § 4. Rimangono fermi gli effetti della procedura e del giudizio civile di spergiuro. »

La Commissione, al § 1. di quest'articolo, toglie le parole: *secondo la religione di chi la usa*, e quindi propone un nuovo § 4. così concepito:

« § 4. L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile, se non all'appoggio d'un documento scritto decisivo. »

La parola è all'onor. Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha proposto che al paragrafo 4 si dica:

« § 4. Per effetto della condanna la sentenza civile è revocata siccome fondata su documento dichiarato falso in giudizio criminale senza pregiudizio dai diritti reali acquistati dai terzi in buona fede. »

Come è concepito questo emendamento né il Governo né la Commissione possono accettarlo, perchè ne seguirebbe che la revocazione della sentenza civile debba aver luogo di pieno diritto pel solo fatto dell'emanazione della condanna penale contro il colpevole di spergiuro, il che non è affatto ammissibile.

Però il Governo ha esaminato se non sia conveniente di adottare la sostanza di questo emendamento, disponendo che la condanna penale valga come motivo di revocazione della sentenza civile, da proporsi nelle forme stabilite

dalle leggi sulla procedura civile. E questo sistema pare che possa essere adottato, perchè dichiarata dal giudice penale la falsità del giuramento, si verifica appunto uno dei casi in cui secondo il Codice di procedura civile è ammessa la domanda per revocazione. Esso infatti dispone che la sentenza civile può essere revocata quando siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza. Ora, siccome la sentenza che ha pronunciato la condanna civile, in seguito a giuramento decisorio, è fondata essenzialmente sul processo verbale di prestazione del medesimo, così se questo documento venga dichiarato intrinsecamente falso, non saprebbe vedersi ragione per cui tale falsità non possa essere invocata come mezzo di revocazione.

Nè si potrebbe opporre la disposizione del Codice civile, che vieta alla parte di provare la falsità del giuramento, imperocchè non si attribuirebbe altrimenti alla parte che ha deferito o riferito il giuramento, la facoltà di dare la prova che siasi giurato il falso, la quale prova non è concessa che al Pubblico Ministero nell'interesse della moralità pubblica; ed infatti quando si ammette la revocazione della sentenza civile per un tale motivo si autorizza la parte a non provare la falsità che è già stata pronunciata dal giudice penale competente, ma le si concede di valersi degli effetti civili che nascono dalla condanna contro il reo di spergiuro.

Nè osta del pari il riflesso che quando si deferisce il giuramento decisorio, avvenga in sostanza tra le parti una transazione, e che la sentenza siasi fondata sulla medesima, giacchè è noto in diritto che anche le transazioni sono nulle quando sono fondate sopra documenti stati in appresso riconosciuti falsi.

Credo poi che sia tanto più conveniente l'entrare in questa via, in quanto che se si adottasse il sistema del progetto, secondo cui nel caso di condanna del colpevole di spergiuro, rimarrebbero bensì fermi gli effetti della sentenza civile, ma verrebbe attribuita alla parte lesa l'azione al risarcimento dei danni, potrebbero nascerne conseguenze contrarie alla giustizia specialmente ove si tratti di giuramento deferito d'ufficio dal giudice. Ed invero non è sempre certo che se non si fosse prestato il giuramento, non sarebbe emanata sentenza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

contraria all'altra parte, e potrebbe anche avvenire che, dopo ammessa la domanda di revocazione, ed in seguito a nuove eccezioni e deduzioni il giudice civile venga a riconoscere che la ragione stia pur sempre dal lato della parte che ha giurato, e pronunci sentenza a lei favorevole. È chiaro impertanto che l'attribuire sempre l'azione d'indennità potrebbe talvolta avere per effetto di far conseguire a chi la esercita, somme a cui non avrebbe avuto secondo le leggi civili alcun diritto.

Quindi il Governo d'accordo colla Commissione propone che il § 4 il quale, in seguito alle modificazioni introdotte dalla Commissione medesima, diverrebbe il 5, sia così formulato:

« La condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisce in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la revocazione della sentenza pronunciata dal giudice civile sulla base del giuramento dichiarato falso. »

Dopo fatta questa proposta che ho l'onore di rassegnare al signor Presidente, giacché ho la parola, ne sottopongo al Senato due altre relative a questo stesso articolo 236. Secondo il progetto del Governo il § 1 finisce come segue:

« Equivale al giuramento qualunque formola assertoria che ne tenga luogo secondo la religione di chi la usa. »

La Commissione ha tolto le parole *secondo la religione di chi la usa*. Quando lessi la relazione della Commissione non mi è sembrato che la soppressione anzidetta sia stata determinata dacchè essa abbia creduto che non si debba, da chi presta il giuramento, usare la formola prescritta dalla religione che professa, e che sia a lui lecito di adottare quell'altra che meglio gli piaccia.

È un fatto però che togliendo le parole: *secondo la religione di chi la usa*, l'articolo potrebbe essere interpretato in tale senso, e si sosterebbe con fondamento che una parte la quale non voglia vincolare la propria coscienza col rito religioso, abbia piena facoltà di rifiutare il rito medesimo e di chiedere d'essere ammessa a giurare con un'altra formola qualunque scelta da lui o dal giudice.

Son note le questioni sorte e le sentenze emanate in vario senso sopra tale punto. Adottandosi l'articolo qual venne modificato dalla Commissione, ne seguirebbe che basti a taluno il dichiarare di non avere alcuna credenza per

essere dispensato dall'usare la formola della religione in cui è nato, ed ammesso a giurare sul suo onore e sulla sua coscienza.

Non credo che ciò sia da accettarsi, tanto più che s'introdurrebbe implicitamente nel Codice una disposizione contraria alle leggi di procedura, alle quali unicamente s'appartiene di stabilire la forma con cui deve prestarsi il giuramento. Spero che quest'avviso sarà pur quello della Commissione.

Che se si vogliono ad ogni modo togliere dall'articolo le parole: *secondo la religione di chi la usa*, proporrei di scrivere l'articolo come segue:

« È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. Tiene luogo di giuramento qualunque formola assertoria che sia stata dal giudice riconosciuta come equivalente al giuramento. »

In questo modo si dichiara che spetta al giudice il riconoscere se la formola possa ritenersi equivalente al giuramento, e che non è lecito alla parte di usare quella che meglio le piaccia. Il giudice poi troverà nelle leggi di procedura le norme per emettere questa decisione.

Propongo per ultimo che sia modificato il § 4 dell'art. 236 stato aggiunto dalla Commissione.

Esso è di questo tenore:

« L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non all'appoggio di un documento scritto decisivo. »

Queste parole: *scritto decisivo* sono troppo vaghe, poco precise, e possono dar luogo a dubbiezze; parrebbe quindi miglior partito disporre che l'azione penale per lo spergiuro sia ammissibile semprechè, a termini del Codice civile, può essere ammessa la prova testimoniale, anche se si tratti di provare una convenzione il cui valore ecceda le lire cinquecento, cioè quando vi sia un principio di prova per iscritto.

Se ben rammento, la Commissione ha già dichiarato di aderire a questa proposta, prego perciò il Senato di accettare il § 4 emendato in questo modo:

« L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non all'appoggio di un documento

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

costituente almeno un principio di prova per iscritto. »

PRESIDENTE. Se si ha da continuare, la parola spetterebbe al Senatore Pescatore.

Voci. A domani.

Senatore PESCATORE. Desidero soltanto fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore PESCATORE. Io non insisto più poiché la sostanza del mio emendamento è accettata.

Ringrazio l'onorevole Commissario Regio d'averlo interpretato benignamente, giacché quando io proponevo che dopo dichiarato lo spergiuro fosse revocata la sentenza civile come fondata sopra un documento falso, evidentemente io faceva allusione alla procedura stabilita dal Codice di procedura civile a questo riguardo, il quale introduce un rimedio straordinario che si chiama *rivocazione dei giudicati*, e al N. 4 dell'articolo 1 fra le cause di domandar la rivocazione, annovera precisamente questa: « quando il documento su cui è fondata la sentenza civile è stato dichiarato falso in giudizio criminale. Io trovo in verità più chiara la formola usata dal Governo e l'accetto interamente come conforme al mio pensiero.

Secondo la nuova formula del Governo, la sentenza civile sarà revocata per tutti gli effetti a norma del diritto generale osservabile in tutte le sentenze che emanano in giudizio di rivocazione: per non urtare troppo il sentimento ministeriale, io avevo introdotta una clausola restrittiva, dicendo: *salvi i diritti dei terzi*; la quale clausola, che ora io non intendo richiamare, limitava gli effetti della rivocazione ai rapporti personali tra lo spergiuro e il suo avversario.

Vi è un'altra avvertenza su cui vorrei richiamare l'attenzione del Governo. Quando si istituisce un processo criminale contro uno che si dice spergiuro sopra un giuramento decisivo, nasce la questione se la parte avversaria possa intervenire come parte civile in giudizio criminale, oppure se non possa intervenire e debba aspettare la sentenza del giudice criminale il quale, se dichiara falso il giuramento prestato, darà a lui un titolo per chiedere la revocazione della sentenza civile. Il dubbio; il Governo lo sa, nasce da questo; ed è che quando il giuramento decisivo è prestato negativamente,

chi ha deferito il giuramento, non ha più azione civile, quindi non la potrebbe più promuovere non solo nei giudizi civili, ma anche nei giudizi criminali (la dottrina prevale in questo senso).

Nel mio emendamento io risolvo la questione distinguendo precisamente fra il giuramento prestato a delazione di parte, e il giuramento suppletivo, denegando per quello, e permettendo per questo (in conformità della dottrina, unanime su questo punto) l'intervento della parte civile.

Un'altra osservazione vorrei fare. Prego l'onorevole Commissario Regio di prendere il Codice di procedura penale, all'ultima parte nelle Disposizioni generali e leggere.

Quell'articolo provvede espressamente a quell'oggetto a cui allude l'ultima proposta del Governo, perchè là si dice che quando si vuole provare in giudizio criminale un contratto per la prova del quale le leggi civili richiedono uno scritto, l'azione penale non si può muovere se non concorrono gli estremi richiesti dalla legge civile; sarebbe quindi la proposta un duplicato, e parrebbe anche la formola di quell'articolo più esatta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che se non ha inserito nel suo emendamento le parole proposte dell'onorevole Pescatore, secondo le quali, trattandosi di giuramento deferito dalla parte, questa non è ammessa come parte civile nel giudizio penale, fu perchè non lo ha creduto necessario. Il Governo concorre su questo punto nell'avviso dell'onorevole preopinante, ma non ravvisa necessario di farne oggetto di una disposizione espressa.

Ed infatti a qual fine la persona danneggiata viene ammessa a costituirsi parte civile nel giudizio penale? Per ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e la liquidazione di questi.

Ora, dappoiché si dispone che la sentenza di condanna contro il reo di spergiuro non attribuisce diritto ad indennità, ma fornisce solo un motivo di rivocazione, cessa evidentemente lo scopo dell'intervento della parte, e non è quindi il caso di ammetterlo.

L'onorevole Senatore Pescatore ha poi detto in ordine all'emendamento proposto al § 4 aggiunto dalla Commissione esser già abbastanza provveduto da una disposizione analoga esistente nel Codice di procedura penale.

Ricordo questa disposizione che venne introdotta nel Codice di procedura penale del 1865, e che non si riscontrava negli anteriori vigenti nelle antiche provincie, il primo dei quali taceva affatto su questo proposito, sicchè i Tribunali andarono allora in diverse sentenze sull'ammissibilità della prova testimoniale per istabilire il reato di spergiuro.

Ma l'esservi nel Codice di procedura una disposizione generale secondo cui la prova testimoniale è ammessa nei giudizi penali anche quando si tratti di provare l'esistenza dei contratti da cui dipende l'accertamento dei reati, purchè sia ammissibile a termini delle leggi civili, non ne segue che non abbia ad inserirsi nel Codice penale quella che si propone, perchè trattandosi di determinare i casi in cui si può esercitare l'azione penale per lo spergiuro, è ivi propriamente la sede opportuna della disposizione medesima la quale in termini assoluti non ammette mai l'azione penale se non quando vi sia un principio di prova per iscritto.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. La discussione che ha avuto luogo poc'anzi ci mette nel bisogno di risolvere parecchie questioni, le quali naturalmente debbono votarsi separatamente.

Si tratta primieramente di vedere, secondo l'ultima proposta del Ministero, se una volta

dichiarato lo spergiuro, si faccia luogo soltanto alla revocazione della sentenza che si ottenne mediante il falso giuramento, oppure se non debba ancora lasciarsi aperta la via ad una indennità.

Io credo che questa questione debba essere risolta in favore del danneggiato.

Sta scritto nel nostro Codice, art. 1151, in regola generale, che: *Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è arrenato, a risarcire il danno.* Non vi è motivo per cui quando si tratta di spergiuro, si debba rinunciare all'applicazione di questo principio.

Molte voci. A domani! a domani!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parmi che, non essendoci riuscito di risolvere questa questione colla sollecitudine che si sperava, e l'ora essendo tarda, meglio possa valere che si rimandi a domani il seguito della discussione.

Senatore SINEO. Parlerò dunque domani.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 2, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Codice penale (*seguito*);
2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina pel 1875;
3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875;
4. Alienazione di alcune navi della Regia Marina;
5. Convenzione col Belgio sulle cartoline postali;
6. Leva militare dei giovani nati nel 1855.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).